LEGGE 46/90

COMMENTI E INTERPRETAZIONI

Sono di seguito commentati, a cura di Fernando Prono dell'Enel - Torino, i principali articoli della legge 46/90, in base al regolamento di attuazione, ai decreti, alle circolari ministeriali e alle interpretazioni della legge stessa formulate dalla Commissione Camerale di Torino.

Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Definizione di bene immobile

Secondo il Codice Civile, art. 812:
"Sono considerati beni immobili (tra gli altri) gli edifici e le altre costruzioni anche se unite ai suolo a scopo transitorio".
Ne consegue che sono soggetti alla legge 46/90, non solo gli impianti relativi a fabbricati permanenti, ma anche quelli relativi a costruzioni precarie quali, ad esempio, "container" adibiti ad abitazione od uffici, chioschi e similari.

1.2 Definizione di unità immobiliare

Il DPR 447/91 stabilisce che per edifici ad uso civile si intendono le unità immobiliari o parte di esse, pertanto, ai fini dell'art. 1, comma 1 della legge 46/90, va preso a riferimento, non l'edificio civile nella sua globalità, bensì la singola unità immobiliare.
Secondo l'art. 33 del DPR 22.12.1986 n. 917 "per unità immobiliari si intendono i fabbricati e le altre costruzioni stabili o le loro porzioni suscettibili di reddito autonomo".
Più semplicemente per unità immobiliare si intende "l'immobile (o porzione di esso) che sia suscettibile di produrre un proprio reddito"; l'appartamento con cantina e solaio costituisce un'unica unità immobiliare; l'autorimessa invece è sempre un'unità immobiliare autonoma.

1.3 Le persone giuridiche private

Il DPR 447/91 stabilisce che per edifici civili si intendono le unità immobiliari, o parte di esse, destinate a:
- uso abitativo,
- studio professionale,
- sede di *persone giuridiche private,*
- associazioni,
- circoli, conventi e simili.

Il Codice Civile classifica le persone giuridiche in:
- persone giuridiche pubbliche, come ad esempio i comuni, le province, gli enti pubblici (art. 11);
- *persone giuridiche private* che sono le Associazioni, le Fondazioni, e le altre Istituzioni di carattere privato riconosciute con Decreto Presidenziale a livello nazionale o con delibera della Giunta Regionale per quelle aventi carattere locale, regionale e comunale (art. 12);
- società di cui all'art. 2247 e seguente del Codice Civile (art. 13).

1.4 Impianti elettrici soggetti alla legge 46/90

Sono soggetti alla legge 46/90 gli impianti elettrici di produzione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'e-nergia elettrica a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore, sino alle prese a spina (comprese), all'ingresso del quadro "di bordo macchina" od al connettore del cavo di alimentazione dell'apparato o della macchina, posti in tutto o in parte, all'interno di qualsiasi tipo di edificio, o porzione di esso, con qualsiasi destinazione od uso, oppure posti all'esterno degli edifici qualora gli impianti stessi siano collegati ad impianti elettrici posti all'interno.

1.5 Impianti elettrici non soggetti alla legge 46/90

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della legge 46/90 gli impianti seguenti.
- Gli impianti di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica degli enti distributori, (compresi gli impianti elettrici ausiliari) sino al punto di consegna agli utenti.

N.B. Gli impianti elettrici utilizzatori relativi agli edifici non - strumentali degli enti distributori sono soggetti alla legge 46/90 a partire dal punto di consegna (sempre esistente ai fini fiscali).

- Gli impianti elettrici posti totalmente all'esterno degli edifici; ad esempio: illuminazione pubblica, semafori, cartelloni pubblicitari elettrificati separati dall'impianto elettrico di edifici, e simili.

- Gli impianti a "bordo macchina" e l'equipaggiamento elettrico degli apparecchi utilizzatori.

- La linea di alimentazione degli impianti di sollevamento di persone o di cose a partire dal punto di consegna dell'energia o dal quadro generale dei servizi condominiali. Tale linea è considerata facente parte dell'equipaggiamento elettrico dell'ascensore o simile.
(C.C.I.A.A. - Torino)

- La linea di alimentazione dei carriponte (blindo trolley), di gru, gru a torre, monorotaie e simili, compreso il relativo interruttore di protezione sono considerati facenti parte dell'equipaggiamento elettrico dell'apparecchio di sollevamento e quindi di competenza del costruttore dell'impianto di sollevamento.
(C.C.I.A.A. - Torino)

- Il quadro di comando e di controllo di centrali termiche di condizionamento e centrali idriche e i circuiti a valle del medesimo non sono soggetti alla legge 46/90.
L'impianto di illuminazione del locale e la linea di alimentazione a monte del quadro di centrale, invece, fanno parte dell'impianto elettrico utilizzatore e sono soggette alla legge 46/90.
(C.C.I.A.A. - Torino)

- Il quadro di controllo e le linee a valle che alimentano cancelli, portoni motorizzati, impianti di irrigazione automatica, serrande e avvolgibili motorizzati e simili costituiscono equipaggiamento elettrico a bordo macchina e non sono pertanto soggetti alla legge 46/90.
(C.C.I.A.A. - Torino)

Impianti idrosanitari relativi agli edifici civili.

I circuiti elettrici di servizio o di azionamento e comando delle centrali idriche, delle pompe e altri componenti di distribuzione o trattamento dell'acqua a partire dal quadro di comando della centrale (compreso) sono considerati "impianti di bordo macchina" quindi sono realizzati sotto la responsabilità dell'installatore degli impianti idrosanitari.

1.6 Imprese extra legge 46/90

Le imprese che eseguono od intendono eseguire esclusivamente impianti non soggetti alla legge 46/90 possono continuare, od avviare ex novo, l'esercizio delle attività. Le C.C.I.A.A. devono quindi accogliere denunce di iscrizioni al registro ditte da parte di imprese prive dei requisiti previsti dalla legge 46/90, purché venga precisato, con riferimento alla natura delle attività svolte, che le stesse sono esercitate esclusivamente al di fuori degli ambiti di applicazione della legge stessa.
Ad esempio: un'impresa che esegue impianti di riscaldamento o di climatizzazione in edifici non civili può continuare,

od avviare ex novo, tale attività senza la necessità di disporre dell'abilitazione di cui all'art. 4 della legge 46/90.
Contestualmente, a tale impresa, all'atto di iscrizione al Registro Ditte, non dovrà essere rilasciato alcun "certificato di riconoscimento" e conseguentemente non sono applicabili tutti gli altri istituti previsti dalla legge 46/90 (obbligo del progetto, responsabilità del committente, dichiarazione di conformità, ecc.) Vedasi circolare MICA 3282/c.

Art. 2
SOGGETTI ABILITATI

2.1 Responsabile tecnico d'impresa artigiana

L'art. 2 della legge 8 agosto 1985 n. 443 stabilisce: "L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali" .
Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 46/90 ed in base alla legge 443/85 ne consegue che la figura dell'artigiano si identifica con la figura del responsabile tecnico.
Pertanto il responsabile tecnico potrà essere soltanto:
- il titolare dell'impresa artigiana, se "ditta individuale";

oppure
- uno dei soci, se l'impresa artigiana è costituita ed esercitata in forma di società nei limiti di cui all'art. 3 della legge 443/85.

2.2 Responsabile tecnico di impresa non artigiana

Il responsabile tecnico di impresa non artigiana non può assumere, in linea generale, tale incarico per conto di più imprese (circ. MICA3239/c lettera 4a).

A questo riguardo le Commissioni Camerali possono applicare, nel corso dell'esame delle richieste di riconoscimento (ex art. 5 legge 46/90) alcune deroghe per casi particolari, che costituiscono eccezione alla regola generale, ad esempio nel caso in cui il responsabile tecnico è amministratore unico di una società e contemporaneamente titolare di una ditta individuale.
Il responsabile tecnico deve avere un rapporto documentato di immedesimazione con l'impresa in qualità di titolare, di dipendente, di socio o di familiare (circolare MICA 3239/c lettera 4b) oppure di institore, nel qual caso dovrà esibire copia della procura institoria di cui agli articoli 2203-2206 del Codice Civile (°)

In relazione alle esigenze operative dell'impresa si ritiene possibile l'indicazione di più di un responsabile tecnico (Circolare MICA 3253/c lettera 7d).
Nel caso in cui venisse meno la figura del Responsabile Tecnico si configura la sospensione dell'attività sino ad una nuova nomina; di entrambi gli eventi occorrerà presentare regolare denuncia al registro ditte (Circolare MICA 3239/c, lettera 7a).

2.3 Responsabile tecnico di imprese non del settore impiantistico

Dal testo normativo di cui al comma 2 dell'art. 7 del DPR 447/91 si deduce che i servizi interni delle imprese, o degli enti giuridici non soggetti all'obbligo di iscrizione al registro delle ditte (es. persone giuridiche pubbliche o private), che dispongono di propri uffici tecnici adibiti all'impiantistica, sono abilitati all'esercizio delle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici, purché ricadenti all'interno dell'impresa stessa. A tali tecnici dovrà essere preposto, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge 46/90, un responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 3 della stessa legge 46/90, previo accertamento da parte della Commissione camerale di cui all'art. 4 della legge stessa.
I soggetti giuridici di cui sopra non hanno alcun particolare obbligo nei confronti del registro delle ditte (Circolare M.I.C.A. n. 2382 c, lettere 2f, 2g e 2h).

2.4 Indicazione del responsabile tecnico

Occorre sempre indicare sia nella posizione del registro ditte, sia in quella dell'albo delle imprese artigiane, il nominativo della persona in possesso dei requisiti tecnico-professionali e tale nominativo dovrà comparire in tutte le certificazioni rilasciate dal registro ditte e dalle commissioni provinciali artigianato (Circolare MICA 3239/c, lettera 7 b e 7 c).

Art. 3
REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI

3.1 - Art. 3, comma 1, lettera a

Per laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta si intende:
- laurea in ingegneria, senza alcuna specifica distinzione per quanto riguarda la specializzazione;
- laurea in architettura (parere del Ministero Università in premessa al DM 24.08.1992);
- laurea in fisica (parere del Ministero Università in premessa al DM 24.08.1992).

3.2 - Art. 3, comma 1, lettera b

Per diploma di scuola secondaria superiore, conseguito con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'art. 1, comma 1, della legge 46/90 presso un istituto statale o legalmente riconosciuto si intendono:
- i diplomi di perito industriale rilasciati dagli I.T.I., (Istituto Tecnico Industriale);
- i diplomi di maturità professionale e di qualifica rilasciati dagli I.P.S.I.A. (Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato) con le limitazioni e gli accorpamenti che sono di seguito esposti. Sono esclusi i diplomi di geometra e di perito agrario.

PERITI INDUSTRIALI

Gli accorpamenti che individuano la specializzazione relativa al settore impiantistico in relazione all'indirizzo di studio sono di seguito riportati (Circolare MICA del 29/8/1990).

Per gli impianti di cui alle lettere a (elettrici), b (elettronici, ecc.), f (impianti di sollevamento), g (antincendio), gli indirizzi di specializzazione sono:

- elettronica industriale;
- elettrotecnica;
- energia nucleare;
- fisica industriale;
- informatica;
- telecomunicazioni.

Per gli impianti di cui alle lettere c (riscaldamento, ecc.), d (idrosanitari, ecc.), e (gas), g (antincendio) gli indirizzi di specializzazione sono:

- costruzioni aeronautiche;
- edilizia;
- fisica industriale;
- industrie metalmeccaniche;
- industria mineraria;
- industria navalmeccanica;
- meccanica;
- meccanica di precisione;
- termotecnica.

Per gli impianti di cui alle lettere e (gas), g (antincendio) gli indirizzi di specializzazione sono:

- chimica industriale;
- industria tintoria;
- materie plastiche;
- metallurgia.

Nella tabella n. 1 sono riassunte le competenze attribuite ai periti industriali, in

(°) Nota - Institore è una persona preposta dal titolare all'esercizio di un'impresa, sede o ramo.

relazione alla tipologia degli impianti, ai fini dell'accertamento dei requisiti tecnico-professionali e delle verifiche (collaudi) degli impianti stessi (DM 22.04.1992).
Dall'esame della tabella risulta evidente che non esiste omogeneità di attribuzione delle competenze tra i due settori di intervento. Appare perlomeno curioso il fatto che, ad esempio, il perito in telecomunicazioni sia ritenuto in grado di installare (previo un anno di esperienza) gli impianti elettrici, mentre non sia ritenuto in grado di verificare o collaudare gli stessi, o peggio, che il perito metallurgico possa verificare o collaudare gli impianti di riscaldamento e gli impianti idrosanitari, ma che non possa acquisire i requisiti tecnico-professionali per installare i medesimi.
Tenendo conto di tale disomogeneità e considerato che il DM 22.04.1992 è un disposto legislativo, che prevale sulla circolare MICA, la Commissione Camerale CCIA di Torino ha ritenuto opportuno attribuire alle diverse specializzazioni dei periti industriali, ai fini del riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, almeno le stesse competenze riconosciute ai fini delle verifiche e dei collaudi.

DIPLOMI I.P.S.I.A.

I diplomi rilasciati dagli I.P.S.I.A. si distinguono in diplomi di maturità professionale (cinque anni) e in diplomi di qualifica professionale (tre anni).
La C.C.I.A.A. di Torino ha stabilito gli abbinamenti tra le specializzazioni IPSIA e i settori impiantistici di cui all'art. 1 della legge 46/90 in analogia a quanto indicato dal MICA per i diplomi di perito industriale.

Per i diplomi di *maturità professionale* le competenze sono le seguenti:
- impianti di cui alle lettere a, b, f, g: tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche;
- impianti di cui alle lettere c, d, e, g: tecnico delle industrie meccaniche, tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo.

Le competenze per i diplomi di *qualifica professionale* sono:
- impianti di cui alle lettere c, d, e, g: operatore delle macchine utensili; installatore di impianti idro-termo sanitari,
  installatore di impianti idraulici e termici, frigorista;
- impianti di cui alle lettere a, b, f, g: addetto alla manutenzione di elaboratori elettronici,
  installatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche,
  montatore e riparatore di apparecchi radio - televisivi,
  installatore impianti telefonici,
  apparecchiatore elettronico,
  elettricista installatore elettromeccanico.

Altri diplomi del settore industriale rilasciati degli IPSIA, saranno presi in considerazione caso per caso dalla Commissione ex art. 4, tenendo conto della specializzazione e del settore di attività in quanto non specificati dalla Circolare MICA del 29.08.1990, prot. 278712 che trasmette la nota del MIN. P.I. n. 5865/CI del 27.06.1990.

Per l'accertamento dei requisiti tecnico-professionali occorre che il possesso del diploma di cui all'oggetto (perito industriale, diploma di maturità professionale, diploma di qualifica) sia integrato da un periodo di inserimento di almeno un anno continuativo alle dirette dipendenze di una impresa del settore (è determinante che operi nel medesimo ramo di attività per la quale la specializzazione è considerata valida).

3.3 - Art. 3, comma 1, lettera c

Per "Titoli od attestati di qualifica conseguiti ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale" di cui alla lettera c dell'art. 3, si intendono quelli rilasciati dai "Centri di formazione professionale" ai sensi della legge 21 dicembre 1978 n. 845 "legge - quadro in materia di formazione professionale".
Non sono considerati validi gli attestati rilasciati con la formula della *presa d'atto* ai sensi delle leggi regionali.
Per l'accertamento dei requisiti tecnico-professionali occorre che il possesso degli "attestati di qualifica" di cui sopra sia integrato da un periodo di inserimento di almeno due anni consecutivi alle dirette dipendenze di una impresa del settore.

La legge n. 46/90 per questo caso non pone vincoli circa l'abbinamento tra l'indirizzo di studio ed il settore di attività, pertanto si ritiene che sia qualificante l'attività lavorativa biennale abbinata al possesso di un titolo di studio in materia professionale. Per analogia il diplomato di scuola secondaria superiore, in possesso di diploma rilasciato da un I.T.I o da un I.P.S.I.A., con indirizzo di specializzazione non compreso tra gli specifici ambiti di competenza di cui al precedente punto 3b, potrà acquisire il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali estendendo il periodo lavorativo ad un biennio, anzichè ad un solo anno, di attività continuativa alle dipendenze di un'impresa del settore per il quale non gli sia stato riconosciuto, ai sensi del precedente punto 3b, la validità della specializzazione.

3.4 - Corrispondenze tra i titoli di studio rilasciati all'estero e quelli rilasciati in Italia

Il ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale del Personale, Div. VIII ha precisato per le vie brevi quanto segue:

lauree: per titoli di studio che si presume siano equiparabili a lauree italiane, l'interessato dovrà inoltrare la domanda

Tabella 1 - Riepilogo delle competenze attribuite ai diplomati periti industriali, con la distinzione tra le attribuzioni relative al possesso dei requisiti tecnico-professionali e quelle relative alle verifiche ed ai collaudi degli impianti.

DIPLOMA DI PERITO INDUSTRIALE INDIRIZZO	LEGGE 46/90, art. 1													
	COMMA 1/a		COMMA 1/b		COMMA 1/c		COMMA 1/d		COMMA 1/e		COMMA 1/f		COMMA 1/g	
ELETTROTECNICA	♦	◊	♦	◊			♦	(◊)				◊	♦	◊
ELETTRONICA IND.	♦	◊	♦	◊			♦	(◊)				◊	♦	◊
ENERGIA NUCLEARE	♦	◊	♦	◊			♦	(◊)				◊	♦	◊
TELECOMUNICAZIONI		◊	♦	◊			♦	(◊)				◊		◊
TERMOTECNICA					♦	◊	♦	◊	♦	◊			♦	◊
MECCANICA					♦	◊	♦	◊	♦	◊			♦	◊
FISICA INDUSTRIALE		◊		◊	♦	◊	♦	◊	♦	◊		◊	♦	◊
IND. METALMECCANICHE					♦	◊	♦	◊	♦	◊			♦	◊
COSTR. AERONAUTICHE					♦	◊	♦	◊	♦	◊			♦	◊
IND. NAVALMECCANICA					♦	◊	♦	◊	♦	◊			♦	◊
METALLURGIA					♦	(◊)	♦	(◊)	♦	◊			♦	◊
MECC. PRECISIONE					♦	◊	♦	◊	♦	◊			♦	◊
CHIMICA INDUSTRIALE							♦	(◊)		◊			♦	◊
INFORMATICA		◊		◊			♦	(◊)				◊		◊
EDILIZIA						◊	♦	◊		◊				◊
MINERARIA						◊	♦	◊		◊				◊
IND. TINTORIA							♦	(◊)		◊				◊
MATERIE PLASTICHE							♦	(◊)		◊				◊

Legenda:
◊ *Competenze attribuite ai fini dell'accertamento dei requisiti tecnico-professionali previsti per i diplomati periti industriali di cui all'art. 3 legge 46/90 "Circolare Min. Ind. Prot. 278712 del 29.08.1990".*
(◊) *Estensione delle competenze ai fini del riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali deliberata dalla Commissione Camerale CCIAA-Torino.*
♦ *Ambiti di competenza attribuiti per legge ai diplomati periti industriali liberi professionisti per le verifiche ed i collaudi degli impianti (art. 14 c.1 legge 46/90 - DM 22.04.1992).*

LEGGE 46/90

(commenti e interpretazioni)

di equiparazione ad una qualsiasi Università Statale Italiana.

diplomi di scuola media superiore (I.T.I. o I.P.S.I.A.)
Per titoli di studio stranieri che si presume siano equiparabili a titoli di scuola media superiore l'interessato dovrà inoltrare domanda di equiparazione ad un Provveditorato agli Studi.

titoli od attestati di qualifica
Assimilabili a quelli rilasciati dai Centri di Formazione Professionale:
rivolgersi ad un Provveditorato agli Studi.

L'università o il provveditorato agli studi interpellati forniranno indicazioni in merito alla documentazione che l'interessato dovrà esibire (piani di studio, esami sostenuti, ecc.)
Sullo stesso argomento il Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione degli Scambi Culturali, Div. III, in risposta ad una richiesta di parere su una specifica fattispecie, ha fatto rilevare che detto ufficio è competente a rilasciare dichiarazioni attestanti la corrispondenza tra titoli di studio rilasciati all'estero e diplomi di qualifica professionale rilasciati in Italia.
Detta dichiarazione può essere sulla base:
- del titolo di studio in copia autenticata accompagnato dalla traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo in lingua straniera da un traduttore ufficiale (ai sensi dell'art. 17 comma secondo e terzo della legge 4.01.1968, n. 15);
- della dichiarazione di valore, rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio concernente:

a) la posizione giuridica della scuola che ha rilasciato il titolo;
b) l'ordine e il grado degli studi secondo l'ordinamento scolastico del paese estero;
c) gli effetti ai fini della prosecuzione degli studi o per l'assunzione a posti di lavoro nello stesso paese estero.
(Circolare MICA n. 3253, lettera 7f).

3.5 - Prestazioni lavorative

Per "prestazioni lavorative" alle dirette dipendenze di un'impresa del settore di cui all'art. 3, comma 1 lettera b) (un anno per i diplomati) e c) (due anni per i possessori di attestati di qualifica) della legge n. 46/90 deve intendersi non solo il rapporto di lavoro subordinato, ma altresì ogni altra forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci o dei familiari (interpretazione di quanto previsto dall'art. 2 del DPR n . 447/91) .
L'intestatario dovrà comunque attestare, con le modalità previste dalla legge n. 15/1968 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) di aver "collaborato" nell'ambito della propria impresa, in via continuativa all'attività tecnica nei settori di cui all'art. 1 della legge, per i quali soltanto potrà richiedere l'iscrizione al Registro Ditte (Circolare MICA n. 3239/c lettera 3d).

Per quanto riguarda i soci ed i collaboratori familiari che decidessero di avviare autonomamente una delle attività di cui all'art. 1 e quindi di avviare l'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 3, tale possesso dovrà ritenersi implicito nel riconoscimento della qualità di socio o di collaboratore familiare, sempreché gli stessi siano in grado di dimostrare di aver fornito, per il minimo di anni necessari e nei settori indicati all'art. 1 della legge, la propria collaborazione tecnica continuativa con l'impresa (Circolare MICA n. 3239/c lettera 3e).

3.6 - Art. 3, comma 1, lettera d

L'esatto inquadramento della figura dell'operaio specializzato (lettera d dell'art. 3 legge 46/90) è il seguente (C.C.I.A.A. di Torino):
settore industria:
intermedio (operaio) = VI categoria
operaio specializzato super = V categoria
operaio specializzato = IV categoria *settore artigianato:*
operaio specializzato super = III categoria
operaio specializzato = IV categoria
Da un'attenta lettura dell'art. 2 del DPR 447/91, a proposito di requisiti tecnico-professionali e dell'interpretazione letterale che se ne ricava, risulta che soltanto per chi è munito di diplomi o di attestato di qualifica professionale, di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3 della legge 46/90, l'espressione "alle dirette dipendenze" comprenderà non solo il rapporto di lavoro subordinato, ma altresì ogni altra forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa artigiana da parte del titolare, dei soci o dei familiari, il che tradotto praticamente significa:
a) che il dipendente operaio specializzato uscirà qualificato dopo tre anni di lavoro in un'impresa del settore;
b) che il titolare, il socio o familiare, invece, per essere qualificato (qualora volesse costituire una nuova impresa od assumere la qualifica di responsabile tecnico in una diversa impresa) dovrà essere in possesso del diploma o dell'attestato di qualifica professionale.
Ne risulta così un'evidente disparità di trattamento per casi sostanzialmente identici, che prima o poi la magistratura sarà chiamata a risolvere.

3.7 - Regole generali relative all'art. 3

A corollario di quanto affermato alle lettere 2e, 2f, 2g, 2h della circolare MICA n.3282/C, il Ministero dell'indu-stria nel silenzio della legge n. 46/90 e del suo regolamento, in attuazione dell'art. 3 della Costituzione che assi- cura a tutti i cittadini condizioni di pa-rità nei confronti della legge, ha ritenuto che nulla vieti alle Commissioni Camerali (e alle C.P.A.) di considerare valide, ai fini della determinazione nei periodi lavorativi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 3 della legge 46/90 anche le attività impiantistiche, opportunamente documentate, svolte alle dipendenze degli uffici tecnici delle imprese (o di altri soggetti giuridici) a cui risulti consentito (sia pure limitatamente al proprio interno) l'esercizio di tale attività (lettera 3f, circolare MICA 3282/c).
Circa i riflessi sui titolari, i collaboratori familiari, gli amministratori e i soci dell'avvenuto riconoscimento in capo all'impresa di appartenenza del possesso dei requisiti tecnico-professionali, in base alle norme transitorie di cui all'art. 5 della legge 46/90, la circolare MICA n. 3282, lettera 39 ritiene quanto segue.
a) Per le imprese individuali il possesso dei requisiti tecnico-professionali è stato implicitamente riconosciuto "ope legis" in capo al titolare (salvo diverse indicazioni, sempre possibili nel caso di imprese non artigiane) e fino a che l'impresa rimarrà in vita ed iscritta (secondo le relative disposizioni) al Registro delle Ditte.
Nel caso di modifica della forma giuridica dell'impresa (che per le ditte individuali comporta la cessione delle stesse e la costituzione di nuove imprese) o nel caso di passaggio ad altra impresa in qualità di preposto, sembra doversi comunque procedere nei confronti del soggetto interessato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 4 della legge 46/90, alla verifica del possesso dei requisiti tecnico-professionali.
b) Per le società vale la stessa "regola" indicata alla lettera a), naturalmente a favore della persona, o delle persone che siano state formalmente indicate quali preposti.
La suddetta circolare alla lettera 3h ritiene altresì opportuno confermare quanto rappresentato al numero 7e), sotto la voce varie, della circolare n. 3253/c del 10.09.1991 secondo cui nel caso di impresa artigiana che perda tale qualifica, ma continui senza interruzione alcuna l'esercizio dell'attività impiantistica in qualità di impresa non artigiana, regolarmente iscritta al Registro delle Ditte (ove risultava precedentemente già annotata) non occorre alcun ulteriore accertamento in merito ai requisiti tecnico-professionali in capo al suo titolare, anche nel caso in cui il riconoscimento degli stessi fosse avvenuto (in capo all'impresa) in forza delle disposizioni transitorie di cui all'art. 5 della legge n. 46/1990.

Un discorso a parte è da fare per le imprese familiari che si trasformano in s.n.c., o s.a.s., ai sensi dell'art. 29 della legge 413/91.
L'art. 29 della legge n. 413/91 ha consentito alle imprese familiari, purchè costituite e risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, di trasformarsi - entro il 10.9.1992 - in società in nome collettivo, o in accomandita semplice, mediante conferimento d'azienda, per questo avvalendosi delle disposizioni agevolative di cui all'art. 3, c. 16, del D.L. n. 853/84. Premesso che l'impresa familiare ha comunque natura giuridica di ditta individuale, ne deriva che questa, presso il Registro Ditte, deve cessare a seguito dell'iscrizione della nuova società nata dal conferimento di quella stessa azienda, e, qualora questa avesse avuto ad oggetto un'attività impiantistica fra quelle previste dalla legge n. 46/90, si verrebbe a creare una soluzione di continuità nell'attività svolta, in quanto soggetta al vincolo di un nuovo accertamento.
Poichè l'art. 29 citato parla di "trasformazione", si ritiene che si possa estendere a questi soli casi di conferimento di azienda la disciplina delle trasformazioni di società e pertanto di non richiedere alcun ulteriore accertamento in merito ai requisiti tecnico professionali in capo al suo titolare, anche nel caso in cui il riconoscimento degli stessi fosse avvenuto (in capo all'impresa) in forza delle disposizioni transitorie di cui all'art. 5 della legge.
Il responsabile tecnico dovrà continuare ad essere il titolare dell'impresa familiare ed alla Commissione la società presenterà domanda, ma solo ai fini della ratifica di detta "trasformazione" (C.C.I.A.A. di Torino).

Ditte cessate prima del 13.03.1990.
Ai fini del riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali vale l'attività lavorativa svolta presso una ditta del settore impiantistico, che abbia cessato l'attività (prima del 13.03.1990) e che non abbia quindi chiesto il riconoscimento ex art. 5 della legge 46/90.
Gli ex titolari, soci e familiari avranno comunque il vincolo del possesso del diploma o dell'attestato di qualifica di cui all'art. 2 del D.P.R. 447/91, mentre l'ex dipendente (operaio specializzato o diplomata) dovrà esibire il libretto di lavoro che attesti l'esistenza dei requisiti temporali previsti dall'art; 3 lettere b), c), d), della legge 46/90.

Art. 4
ACCERTAMENTI DEI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI

4.1 Imprese artigiane
Per le imprese artigiane l'accertamento è espletato dalle Commissioni Provinciali per l'Artigianato (C.P.A.) già esistenti prima della legge 46/90); la loro composizione è stabilita dalla legge 8 agosto 1985 n. 443 (G.U. 24.08.1985 n. 189) "Legge quadro per l'artigianato" integrata dalle varie leggi regionali.

4.2. Imprese non artigiane

4.2.1 Composizione della commissione (Circolare MICA 3239/c del 22.03.1991)

1a - La nomina della Commissione è disposta dalla Giunta della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito denominata C.C.I.A.A.) con propria deliberazione sulla base delle designazioni acquisite, a cura della stessa C.C.I.A.A., direttamente dagli ordini professionali, dai collegi, dagli enti e dalle organizzazioni indicate dallo stesso comma 1 dell'art. 4.
1b - Nel caso in cui, gli ordini, i collegi e gli enti interessati designino più di un nominativo, la nomina avviene per univoca scelta della Giunta della Camera di Commercio nell'ambito della rosa dei nomi preposti.
1c - Sono esclusi dalle commissioni camerali i rappresentanti delle categorie artigiane.
Ai fini della composizione delle citate commissioni debbano essere interessate: la Confindustria (Assistal - Associazione Nazionale Costruttori di Impianti nelle componenti di specializzazione per i settori elettrico, termico e condizionamento); la Confapi; l'Anacam (Associazione Nazionale Imprese Costruzione e Manutenzione Ascensori); l'ANCISS (Associazione Nazionale dei Costruttori ed Installatori di Sistemi di Sicurezza).
1d - Il numero dei componenti la Commissione, può variare da un minimo di due ad un massimo di sei; "sembra comunque opportuno consentire la presenza di tutte le organizzazioni interessate nell'ambito provinciale se complessivamente non superiori a sei".
1e - Ogni valutazione circa il numero dei componenti da nominare e le associazioni da cui acquisire i nominativi spetta alla Giunta Camerale. Le relative designazioni dovranno essere formulate dalle rappresentanze di livello provinciale, ove presenti.
1f - Nell'atto di nomina è inoltre opportuno fissare la durata di carica analoga a quella prevista per le Commissioni Provinciali per l'Artigianato (C.P.A.) (cinque anni). Nessun vincolo sembra sussistere in ordine alla possibilità di conferma nell'incarico.
1g - Il presidente è un componente aggiuntivo rispetto a quelli indicati nello stesso art. 4; quindi i membri, compreso il presidente, risultano al massimo 9 + 1

La Giunta della C.C.I.A.A. di Torino, in conformità a quanto previsto alla Circolare MICA n. 3239/c, ha provveduto a nominare, in aggiunta ai nove componenti effettivi, oltre al presidente, altri componenti supplenti, che sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza.
La Commissione ha poi approvato un proprio regolamento interno ed ha provveduto a nominare un vice presidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza.

4.2.2 Criteri relativi all'accertamento dei requisiti

L'art. 3 della legge 46/90 individua, come peraltro implicitamente il 2° comma dell'art. 2, i requisiti tecnicoprofessionali, che per la loro natura (lauree, diplomi, esperienze lavorative, ecc.) non sono ascrivibili alle imprese, bensì a persone fisiche (lettera 2c Circolare MICA 3239/c).

Considerato che le denunce di iscrizione al Registro Ditte (R.D.) e le domande di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane (A.I.A.) debbono avvenire, per le imprese individuali, solo ad attività già avviata (art. 48 del R.D. 20.9.1934, N. 2011 e art. 2 del D.M. 09.03.1982), è impossibile limitare solo alla "impresa" la richiesta di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali. Ne discende che tale richiesta può essere presentata anche da singole persone, ancorché prive della qualifica di imprenditori, sulla base di una dichiarazione d'intento di avviare, una volta avvenuto l'accertamento dei requisiti, una delle attività imprenditoriali di cui all'art. 1 della legge n. 46/90 o di disponibilità ad essere preposte quali responsabili tecnici (Circolare MICA 3239c - lettera 2d).

4.2.3 Avviamento di nuove imprese

La procedura da seguire da parte di chi intende avviare imprese individuali è la seguente:

a) l'interessato prima di avviare l'attività (in caso contrario violerebbe la legge) presenta denuncia al Registro delle Ditte per l'esercizio di una parte o di tutte le attività di cui all'art. 1 della legge n. 46/90;
b) l'Ufficio Registro Ditte della Camera di Commercio provvede all'iscrizione in via provvisoria, rilasciando la ricevuta di cui al primo comma dell'art. 96 del R.D. 4.01.1925, n. 29;
c) l'iscrizione definitiva è subordinata al verificarsi di due condizioni:

1) la dimostrazione (anche disgiunta) dell'avvenuto accertamento in capo al titolare (o ad altra persona immedesimata nell'azienda) del possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 3 della legge 46/90;
2) la denuncia di avvenuto avvio dell'attività.

La procedura è analoga per i soggetti che intendono avviare le attività in que-

stione nella forma di impresa artigiana (Circolare MICA 3239/c - lettera 21).
Nessun problema sussiste, invece per l'iscrizione delle società costituite in una delle forme previste dal codice civile, atteso che le stesse debbono presentare denuncia al Registro Ditte, indipendentemente dall'avvenuto avvio dell'attività, entro trenta giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese (art. 2 del D.M. 09.03.1992). Naturalmente anche per le società l'accettazione della denuncia di avvio dell'attività resta subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto accertamento, in capo a persona immedesimata nell'azienda, dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 3 della legge 46/90 (Circolare MICA 3239/c lettera 2m).

4.2.4 Regole generali (Circolare MICA 3239/c - punto 2n)

Non esiste alcun impedimento, sulla base di titoli di studio posseduti e dell'attività lavorativa effettivamente svolta dai richiedenti, a riconoscere il possesso dei requisiti tecnico-professionali soltanto per alcune attività indicate nelle varie lettere dell'art. 1 della legge 46/90.
Ad esempio, con riferimento alla lettera a) è ipotizzabile "un'abilitazione" limitata ai soli impianti di utilizzazione dell'energia elettrica (e non anche a quelli di produzione, di trasporto e di distribuzione); con riferimento alla lettera b) è ipotizzabile "un'abilitazione" limitata all'installazione di antenne e/o di impianti di protezione da scariche atmosferiche (e non anche l'installazione di impianti radiotelevisivi ed elettronici) ecc.
Inoltre è ipotizzabile "un'abilitazione" alla sola attività di manutenzione dei vari impianti (e non anche di installazione, trasformazione ed ampliamento) e così via.

Analogamente l'abilitazione può riguardare attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione "trasversali" rispetto agli impianti indicati nelle singole lettere di cui all'art. 1 della legge. Ad esempio è ipotizzabile che l'abilitazione all'installazione di "impianti di protezione antincendio" (di cui alla lettera g) si accompagni installazione di "impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere" (di cui alla lettera b).

4.2.5 Casi particolari

4.2.5.1 Riconoscimenti dei requisiti a coloro che hanno svolto, o svolgono attività presso gli uffici tecnici interni

La Commissione C.C.I.A.A. Torino accetta la domanda di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte di coloro che hanno svolto, o svolgono, attività presso gli uffici tecnici interni solo se corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa da un responsabile dell'impresa, secondo il fac-simile approvato dalla stessa Commissione (allegato n. 1).
Qualora l'impresa non voglia rilasciare tale tipo di dichiarazione, occorrerà che l'ufficio tecnico, che opera all'interno della stessa, abbia già ottenuto l'accertamento da parte della Commissione (C.C.I.A.A. Torino).
Naturalmente i soggetti devono disporre dei requisiti tecnico-professionali previsti dall'art. 3 della legge 46/90.
Sono a tal fine equiparati ad operaio specializzato i tecnici di categoria superiore che sovraintendono all'attività degli operai specializzati, ad esempio capisquadra, assistenti tecnici, come già previsto all'art. 3, paragrafo 3d) (C.C.I.A.A. - Torino).

4.2.5.2 Trasferimento della sede in una impresa in altra provincia

La cancellazione di un'impresa dal Registro Ditte per trasferimento della sede in altra provincia non comporta la perdita dei requisiti tecnico-professionali (Circolare MICA 3239/c - lettera 5b).

4.2.5.3 Validità territoriale dell'accertamento del possesso dei requisiti

Il MICA con circolare 3239/c (lettera 6a) ha precisato che l'avvenuta verifica del possesso (o meno) dei requisiti, sia da parte delle CC.PP.A. sia da parte delle Commissioni ex art. 4 delle C.C.I.A.A., ha validità su tutto il territorio nazionale.
Nasce pertanto la necessità di ricondurre ad appositi repertori gli esiti degli accertamenti fatti dalle commissioni, da tenersi presso ciascuna C.C.I.A.A. o C.P.A.
I repertori di cui sopra sono gestiti informaticamente ed inseriti nella rete del sistema informativo nazionale delle camere (sistema Cerved) per consentire la consultazione delle dichiarazioni fornite dagli interessati, da parte di tutte le C.C.I.A.A. e CC.PP.A.

Nota: E' ormai prassi consolidata presso la C.C.I.A.A. di Torino che, all'atto del ricevimento della copia delle "dichiarazioni di conformità" (vedere successivo art. 9) i funzionari del Registro Ditte verifichino che chi ha firmato la dichiarazione di conformità abbia ottenuto il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.
Alla domanda per il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, occorre allegare una esplicita dichiarazione (in cui il soggetto si assume la responsabilità prevista dal 1° comma dell'art. 26 della legge n. 15/1968), autenticata ai sensi dell'art. 20 della stessa legge, da cui risulti che l'impresa o la persona, non ha presentato analoga richiesta presso altra Camera di Commercio o C.P.A.
Ove la domanda venisse presentata, nonostante un precedente esito negativo (comunque da dichiarare), l'interessato dovrà puntualmente indicare le circostanze innovative (es. titolo di studio, prolungamento del periodo lavorativo, ecc.) sulla base delle quali ritiene di poter ottenere dalla commissione adita un diverso pronunciamento (Circolare MICA 3239/c - lettera 6b).

4.2.5.4 Ricorsi contro le decisioni delle commissioni camerali

Il MICA con circolare 3239/c (lettera 6c) informa che "nei confronti degli esiti negativi scaturiti dalle valutazioni fatte dalle Commissioni Camerali, devono ritenersi sussistere quali unici rimedi giuridicamente validi, in via giurisdizionale, il ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) o, in via amministrativa, il ricorso al Capo dello Stato".
Questa tesi è stata poi smentita dal TAR del Piemonte, il quale, chiamato a pronunciarsi a seguito del primo ricorso avverso alla decisione della Commissione ex art. 4 della C.C.I.A.A. di Torino, con sentenza n. 61/92 del 13. 02.1992 ha precisato che la controversia spetta alla giurisdizione del giudice ordinario.

4.2.6 Certificato antimafia

Stante il disposto della lettera d) dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, nel testo introdotto dell'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, secondo cui le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere ... "iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessionario o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati", la domanda dell'accertamento dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 3 deve essere corredata del certificato antimafia (Circolare MICA 3253/c - lettera 9a).

4.3 Certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico - professionali

Il certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali deve essere conforme ai modelli approvati con D.M. 11.06.1992 pubblicato sulla G.U. n. 142 del 18.06.1992.
Sono previsti due modelli:
- modello A - destinato all'abilitazione delle IMPRESE;
- modello B - destinato al riconoscimento a carico dei Responsabili Tecnici dell'idoneità all'esercizio delle attività impiantistiche di cui all'art. 1 della legge 46/90.

Quest'ultimo certificato è rilasciato alle persone che intendono proporsi quali "responsabili tecnici" di imprese del settore, o non del settore che dispongono

di propri uffici tecnici interni, oppure alle persone che intendono avviare in tempi successivi l'attività di installazione degli impianti di cui all'art. 1 della legge 46/90.

E' stata da taluni avanzata l'ipotesi che il certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, essendo appunto definito *"certificato"*, dovrebbe avere solo la validità di tre mesi dalla data del rilascio, in analogia con quanto stabilito dall'art. 33 del DPR 30.05.89 n. 223 relativamente alle *certificazioni anagrafiche*.
Ciò non è corretto in quanto il DPR 223/89 (relativo alla legge 24.12.1954 n. 1228) si riferisce alle certificazioni anagrafiche concernenti la residenza e lo stato di famiglia rilasciate dall'ufficiale di anagrafe, d'ordine del sindaco.

Il certificato di riconoscimento di cui alla legge 46/90 non ha natura anagrafica, ma rappresenta un documento di abilitazione ed esercitare una professione, alla quale, tra l'altro, è applicabile nel caso di abusivismo, a parere di alcuni magistrati interpellati al riguardo, l'art. 348 del Codice Penale (abusivo esercizio di una professione). Il riconoscimento in oggetto, non costituisce inoltre materia di certificazione anagrafica, ai sensi del comma 2 dell'art. 35 dello stesso DPR 223/89.
Ne consegue che, in assenza di disposizioni contenute esplicitamente nella legge 46/90 o nei Decreti collegati, il certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali non ha scadenza temporale per quanto riguarda la validità a partire dalla data del rilascio, fatto salvo il caso che vengano a cessare le condizioni per le quali il certificato è stato rilasciato.

Art. 5 RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI

5.1 Regole generali

5.1.1 Aventi il diritto al riconoscimento

Solamente le imprese che alla data del 12.03.1990 risultano iscritte come imprese installatrici o di manutenzio-lne degli impianti all'Albo delle Imprese Artigiane od al Registro Ditte hanno diritto ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 5 della legge 46/90, purché la domanda sia presentata entro il 13.03.1991 (Circolare MICA 3239/c - lettera 5a).
Di norma non potranno ottenere il riconoscimento dei requisiti le imprese iscritte al Registro Ditte per attività diverse da quelle di cui all'art. 1 della legge 46/90, anche se dichiarano di aver svolto le attività di cui allo stesso art. 1.

Le imprese aventi diritto al riconoscimento di cui all'art. 5 lo chiederanno facendo riferimento al settore di attività delle stesse già denunciato al Registro Ditte.
Tutte le imprese che hanno ottenuto il riconoscimento dei requisiti tecnicoprofessionali ai sensi dell'art. 5 della legge 46/90, devono comunque provvedere ad indicare il responsabile tecnico (R.T.) che, in via generale e salva esplicita diversa indicazione, coinciderà, per le società di capitali con il legale rappresentante, per le società di persone con uno dei soci e per le ditte individuali con il titolare (Circolare MICA 3253/c - lettera 59).

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(resa ai sensi dell'art. 4 legge 4/1/68, n. 15)

I sottoscritt _____ nat il __/__/____ a _____ ( ), nella sua qualità di _____ dell'impresa _____ avente sede in _____ ( ),

DICHIARA

che all'interno della suddetta impresa oper.... un UFFICIO TECNICO che svolg.... dall'anno ..... ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E/O AMPLIAMENTO, TRASFORMAZIONE DI IMPIANTI ESISTENTI, E/O IMPIANTI NUOVI NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE, UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA.

Si dichiara altresì che quanto sopra si riferisce agli impianti elettrici degli edifici e non agli equipaggiamenti elettrici a bordo macchina.

Si dichiara inoltre che il Sig. _____ (dipendente, socio, amministratore, altro _____) opera
-------- all'interno del suddetto UFFICIO TECNICO, dal _____ operava
al _____ con qualifica di _____.

Letto, confermato e sottoscritto.
Torino lì .....
il dichiarante

_____

Attesto che il dichiarante Sig. _____
identificato con _____

HA, PREVIA AMMONIZIONE SULLA RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO' ANDARE INCONTRO IN CASO DI DICHIARAZIONE MENDACE, RESA O SOTTOSCRITTA IN MIA PRESENZA LA SUESTESA DICHIARAZIONE.

TORINO LI' _____

COGNOME E NOME E QUALIFICA

_____

LA FIRMA DEVE ESSERE AUTENTICATA IN CONFORMITA' ALLA LEGGE SUL BOLLO

Il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 5 afferisce alle imprese, sia che esse siano ditte individuali, sia che esse siano società. Nel caso di ditte individuali è evidente che al cessare della ditta per morte, cessione, ecc. il soggetto che rileva l'azienda per poter svolgere l'attività dovrà essere personalmente (o nella figura di un familiare o di un socio) idoneo ai sensi dell'art. 3, ovvero, deve provvedere a preporre all'esercizio dell'attività un responsabile tecnico ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 46/90. (Circolare MICA 3253/c - lettera 5h).

5.1.2 Imprese costituite in forma societaria

a) Poiché sulla base della normativa del Registro Ditte, le imprese possono denunciare le loro attività anche in ritardo rispetto all'effettiva data d'inizio, quest'ultima sarà presa in considerazione ai fini del riconoscimento dei requisiti solo se essa risulterà corrispondente all'oggetto socia-

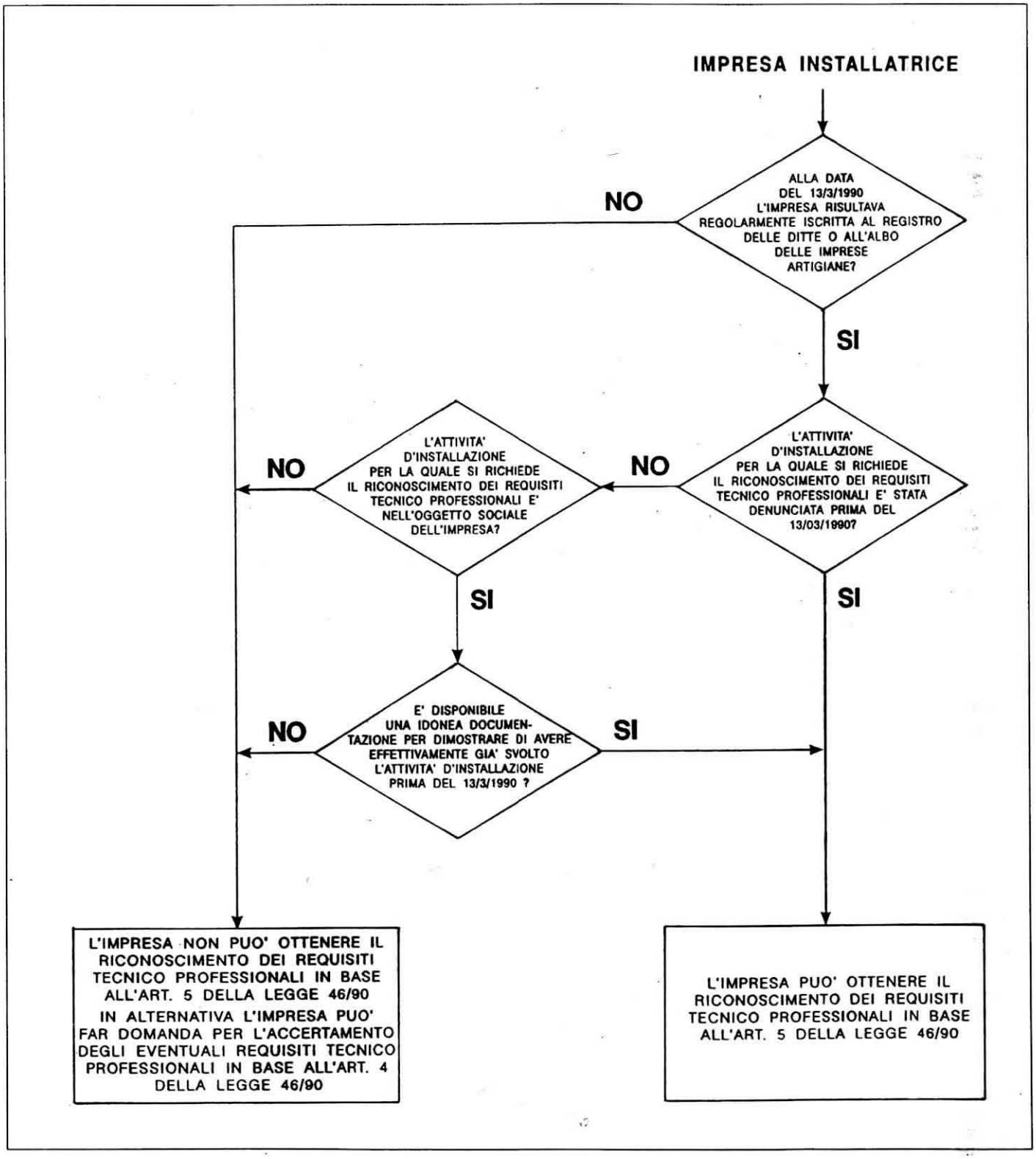
IMPRESA INSTALLATRICE
ALLA DATA DEL 13/3/1990 L'IMPRESA RISULTAVA REGOLARMENTE ISCRITTA AL REGISTRO DELLE DITTE O ALL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE?
NO
SI
L'ATTIVITA' D'INSTALLAZIONE PER LA QUALE SI RICHIEDE IL RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI E' STATA DENUNCIATA PRIMA DEL 13/03/1990?
NO
SI
L'ATTIVITA' D'INSTALLAZIONE PER LA QUALE SI RICHIEDE IL RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI E' NELL'OGGETTO SOCIALE DELL'IMPRESA?
NO
SI
E' DISPONIBILE UNA IDONEA DOCUMENTAZIONE PER DIMOSTRARE DI AVERE EFFETTIVAMENTE GIA' SVOLTO L'ATTIVITA' D'INSTALLAZIONE PRIMA DEL 13/3/1990 ?
NO
SI
L'IMPRESA NON PUO' OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI IN BASE ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 46/90
IN ALTERNATIVA L'IMPRESA PUO' FAR DOMANDA PER L'ACCERTAMENTO DEGLI EVENTUALI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI IN BASE ALL'ART. 4 DELLA LEGGE 46/90
L'IMPRESA PUO' OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI IN BASE ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 46/90

Quando una impresa installatrice può ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali in base all'art. 5 della legge 46/90.

le. Ciò evidentemente, vale solo per i casi di imprese costituite in forma societaria.
b) Qualora l'attività denunciata prima del 12.03.1990 al Registro Ditte non sia, come nell'ipotesi precedente, corrispondente all'oggetto sociale, sarà necessario allegare alla domanda di riconoscimento adeguata documentazione probatoria della stessa, che potrà essere, a titolo esemplificativo:
- certificato di iscrizione all'Albo Nazionale Costruttori nello specifico settore richiesto;
- iscrizione all'INAIL dei dipendenti da cui possa desumersi il settore dell'attività dell'azienda;
- fatture attestanti l'esecuzione dei lavori nello specifico settore, purché siano datate d'epoca; ecc. (C.C.I.A.A. - Torino).
Nel diagramma di flusso è esemplificata la procedura di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'art. 5 della legge 46/90.
c) Sono accettati come documenti validi per ottenere il riconoscimento per gli impianti civili anche fatture relative a lavori eseguiti in immobili industriali (C.C.I.A.A. - Torino).
d) Le imprese costituite in forma societaria devono allegare alla domanda di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali un elenco delle persone che compongono la società, ovvero ne sono rappresentanti, affinché, qualora il primo responsabile tecnico venisse meno, possa essere nominato un suo sostituto (C.C.I.A.A. di Torino).
e) Nel caso di un'impresa che abbia ottenuto il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali ed abbia nominato un solo Responsabile Tecnico che recede dall'incarico, per il nuovo Responsabile Tecnico dovrà essere richiesto l'accertamento dei requisiti ai sensi dell'art. 4; non si richiederà l'accertamento di cui sopra, ma si manterrà il riconoscimento alle imprese se il nuovo R. T. aveva già un rapporto (documentato) di immedesimazione nell'impresa stessa alla data di entrata in vigore della Legge (vedere commenti art. 2 lettera b), occorrerà comunque presentare comunicazione alla Commissione presso le C.C.I.A.A. (C.C.I.A.A. Torino).
f) Per le società di capitale aventi lo stesso amministratore unico e tutte svolgenti attività di impiantistica, si deroga a quanto stabilito dalla Circolare 3239/c punto 4a (vedi commento art.
2), dove si legge che "in linea generale una stessa persona non può assumere l'incarico di Responsabile Tecnico per conto di più imprese, in quanto ai sensi dell'art. 5 la qualifica deve essere attribuita di diritto alle imprese che svolgono l'attività di cui all'art. 1 della legge 46/90 (C.C.I.A.A. - Torino).

5.1.3 Imprese cessate

Non è possibile riconoscere i requisiti tecnico-professionali alle imprese cessate in data anteriore al 13.3.1990 in quanto, alla data di entrata in vigore della legge stessa, non erano iscritte al Registro Ditte (Circolare MICA n. 3239/c lettera 5e).

5.2 Casi particolari

5.2.1 Imprese aventi per oggetto sociale "La costruzione di immobili"

Le imprese aventi per oggetto sociale "la costruzione di immobili", o simili, possono ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali purché presentino un'idonea documentazione delle attività impiantistiche effettivamente svolte (Circolare MICA 3282/c lettera 7i).
Il titolare dell'impresa deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ove affermi di non aver concesso in sub-appalto tali attività impiantistiche (C.C.I.A.A. - Torino).

5.2.2 Tipologie di impianti ai fini del riconoscimento ex Art. 5

Prima dell'uscita della legge 46/90 nell'attività relativa agli impianti elettrici si sottintendevano anche gli impianti elettronici e le antenne TV. Coloro che svolgevano attività impiantistica nel settore elettrico in sede di riconoscimento (ex. art. 5) possono ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnicoprofessionali sia per la lettera a), sia per la lettera b) dell'art. 1, senza che l'attività del settore elettronico debba essere ulteriormente documentata; ovviamente al momento della richiesta l'attività di impiantistica elettronica deve essere denunciata al Registro Ditte (C.C.I.A.A. - Torino).
Non vale tuttavia il contrario, quindi coloro che avevano denunciato esclusivamente l'attività di impianti elettronici non possono ora denunciare quella di impianti elettrici e richiedere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali per la lettera a) se non documentano il tutto secondo le regole generali (di cui al precedente punto 5.1). Quanto sopra vale esclusivamente per il riconoscimento (ex. art. 5) e non per l'accertamento (ex. art. 4), per il quale occorre documentare il possesso dei requisiti tecnico-professionali secondo quando dispone l'art. 3 della legge 46/90. (C.C.I.A.A. - Torino).

5.2.3 Riconoscimento "Limitato"

Come noto, l'equipaggiamento elettrico delle macchine è escluso dall'ambito di applicazione della legge 46/90. Alcune ditte che producono e installano macchine avevano in passato realizzato anche l'alimentazione elettrica delle macchine stesse.
In sede di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali (ex art. 5) si può riconoscere ad una ditta i requisiti tecnico-professionali per la lettera a) dell'art. 1 della legge 46/90, limitatamente all'alimentazione elettrica di quel tipo di macchina, se la ditta dimostra di averlo sempre fatto prima del 13.03.1990. In tal senso si è espressa la C.C.I.A.A. di Torino nei confronti di una ditta di produzione e installazione di cancelli elettrici.
In definitiva, nel caso specifico l'impresa installatrice potrà continuare a realizzare la linea elettrica di alimentazione del cancello elettrico a partire dal punto di consegna ed a rilasciare la corrispondente dichiarazione di conformità.
Sul certificato di riconoscimento che sarà rilasciato alla ditta verrà chiaramente evidenziato il limite di cui sopra.

Art. 6
PROGETTAZIONE IMPIANTI

6. 1 Manutenzione straordinaria

Il progetto è richiesto, nei casi stabiliti nel regolamento di attuazione, per le attività di:
- *installazione,* ad esempio nuovo impianto;
- *trasformazione,* ad esempio per cambio destinazione d'uso dei locali o per cambio della tensione d'alimentazione da bassa tensione a media tensione;
- *ampliamento,* ad esempio estensione dell'impianto.

Il legislatore non ha citato l'attività di manutenzione.
La manutenzione può essere ordinaria o straordinaria.
Come noto, la manutenzione ordinaria non ricade nell'ambito della legge 46/90, in base all'art. 12, comma 1, dove è detto:
"Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo, nonché dall'obbligo di cui all'art. 10, i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui all'art. 1".
L'art. 10 fa appunto obbligo al committente di affidare i lavori elettrici ad imprese abilitate. In altri termini la legge 46/90 non si applica alla manutenzione ordinaria.
La legge 46/90 si applica invece ai lavori di manutenzione straordinaria, ma per tali lavori non è richiesta la progettazione.
Il legislatore ha infatti richiesto la progettazione solo per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento; non avendo espressamente citato la manutenzione questa si intende esclusa. Il significato di manutenzione deve essere colto per differenza: manutenzione è tutto ciò che non è installazione, trasformazione e ampliamento.
Anche il significato di manutenzione straordinaria lo si ricava per differenza. In base all'art. 8, comma 2 del regolamento di attuazione DPR 447/91:
"Per interventi di ordinaria manutenzione degli impianti si intendono tutti quelli finalizzati a contenere il degrado normale

Obblighi relativi agli impianti soggetti alla legge 46/90

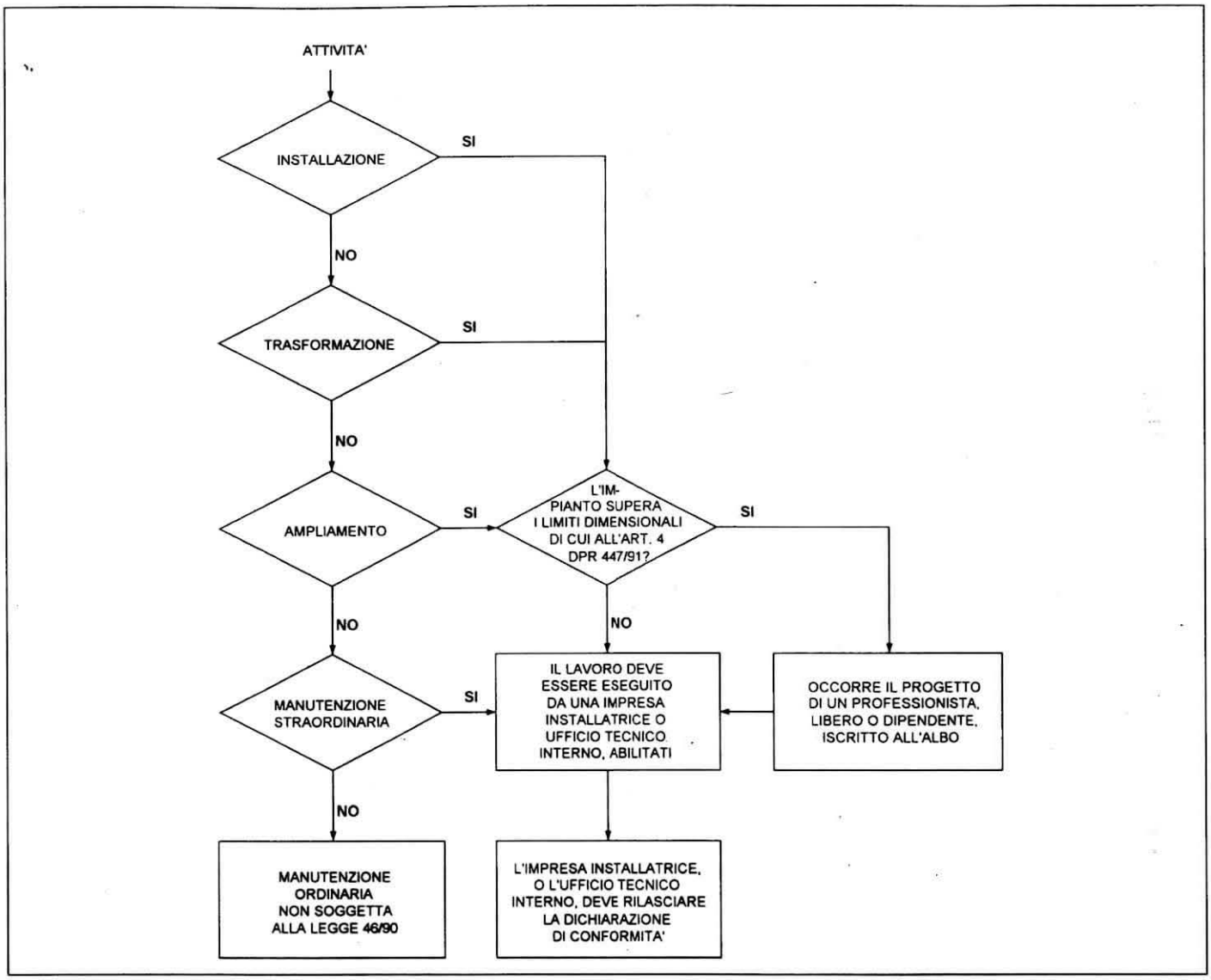

d'uso nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi che comunque non modifichino la struttura essenziale dell'impianto o la loro destinazione d'uso".

Alcuni esempi possono meglio chiarire che cosa si intende, a nostro sommesso parere, per manutenzione straordinaria:
- sostituzione di una conduttura elettrica con altra di caratteristiche almeno equivalenti (con esclusione di aumento di potenziale dei carichi);
- sostituzione di un dispositivo di protezione con un altro di caratteristiche almeno equivalenti;
- spostamento o aggiunta di una presa a spina, senza altre modifiche alla linea; l'aggiunta di una presa a spina in verità modifica l'impianto, ma l'intervento è paragonabile all'uso di una presa multipla, mobile o adattatore, che le stesse norme consentono per l'uso di un quadretto prese tra sportabile nell'uso industriale.

Sembra quindi che, nei limiti del buon senso e senza pericolose estrapolazioni, tale intervento possa rientrare nella manutenzione straordinaria. Ulteriori chiarimenti sono tuttavia auspicabili da parte del Ministro dell'Industria del Commercio dell'Artigianato.

Nella manutenzione straordinaria di impianti soggetti a progettazione, le conoscenze dell'impresa abilitata che deve eseguire i lavori e rilasciare la dichiarazione di conformità, sono assunte dal legislatore come sufficienti per eseguire il lavoro a regola dell'arte, senza la necessaria presenza del progettista, comunque auspicabile.

6.2 Utenze condominiali

L'art. 6, comma 2 della legge 46/90 prescrive l'obbligo della progettazione per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti i cui limiti dimensionali superano quelli indicati all'art. 4 del DPR 447/91 (regolamento di attuazione). I diagrammi di flusso indicano dove c'è l'obbligo del progetto e dove tale obbligo non sussiste in base alla legge 46/90.

In base all'art. 4, comma 1a) del DPR 447/91, è obbligatoria la redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 46/90 per le utenze condominiali di uso comune con potenza impegnata superiore a 6 kW.
Gli impianti per ascensori non fanno parte degli impianti elettrici di cui alla lettera a), bensì sono inclusi nella lettera f) dello stesso articolo 1, comma 1. Ne deriva che la potenza assorbita degli ascensori non dovrebbe essere inclusa nella potenza impegnata dagli impianti elettrici al fine della valutazione di cui all'oggetto.
Altri sostengono che il progetto è obbligatorio quando nell'edificio esiste almeno un punto di fornitura dell'energia elettrica (contatore) con potenza impegnata superiore a 6 kW, ascensore incluso.

Obbligo del progetto per impianti elettrici dei servizi condominiali

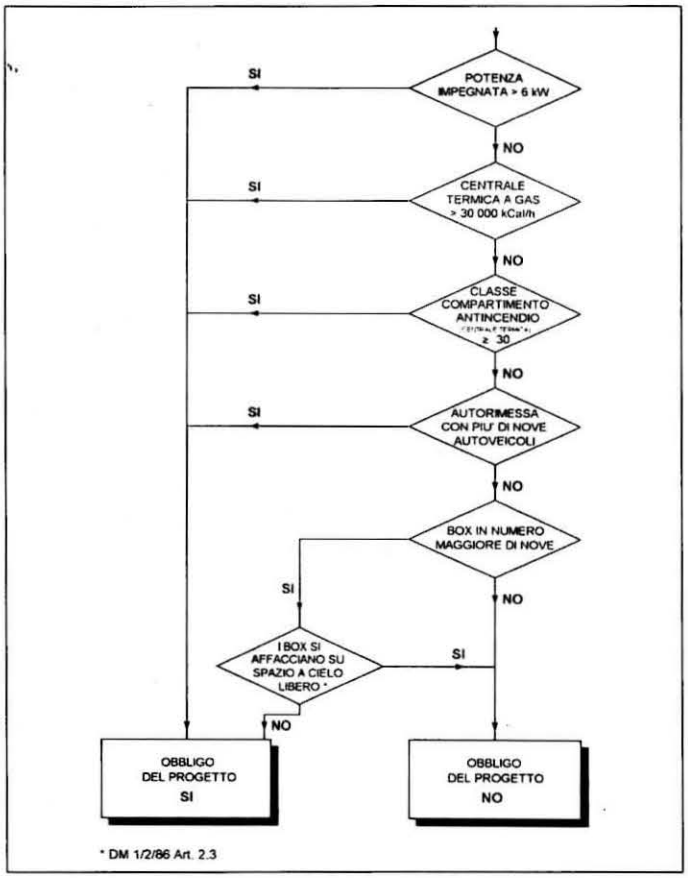
POTENZA IMPEGNATA > 6 kW
SI
NO
CENTRALE TERMICA A GAS > 30 000 kCal/h
CLASSE COMPARTIMENTO ANTINCENDIO ≥ 30
AUTORIMESSA CON PIU' DI NOVE AUTOVEICOLI
BOX IN NUMERO MAGGIORE DI NOVE
I BOX SI AFFACCIANO SU SPAZIO A CIELO LIBERO *
OBBLIGO DEL PROGETTO SI
OBBLIGO DEL PROGETTO NO
* DM 1/2/86 Art. 2.3

Obbligo del progetto per impianti parafulmini

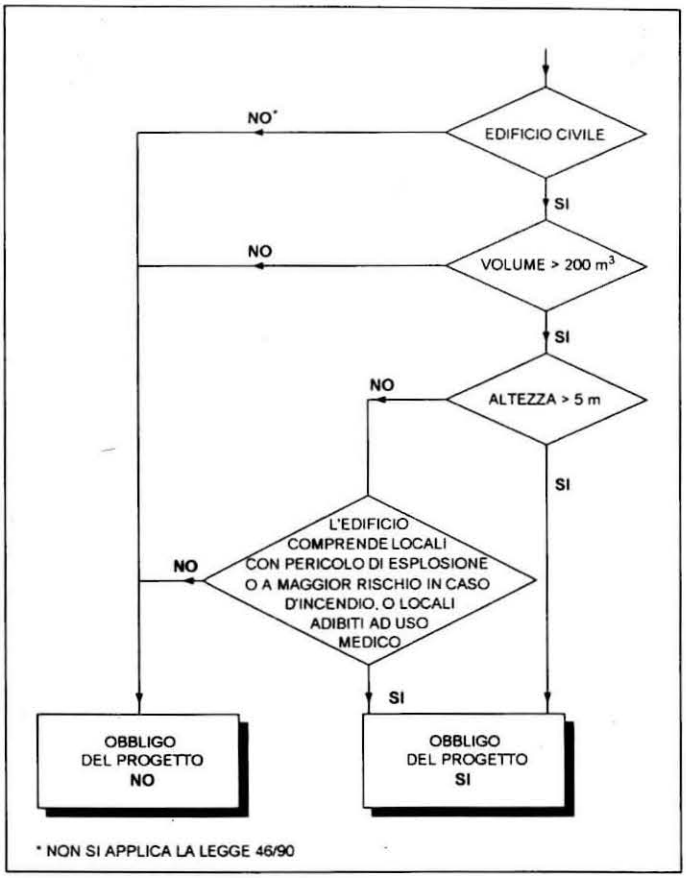
EDIFICIO CIVILE
VOLUME > 200 m³
ALTEZZA > 5 m
L'EDIFICIO COMPRENDE LOCALI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE O A MAGGIOR RISCHIO IN CASO D'INCENDIO, O LOCALI ADIBITI AD USO MEDICO
SI
NO
OBBLIGO DEL PROGETTO NO
OBBLIGO DEL PROGETTO SI
* NON SI APPLICA LA LEGGE 46/90

Obbligo del progetto per impianti elettrici di locali adibiti ad attività produttive, commerciali, terziario e altri usi

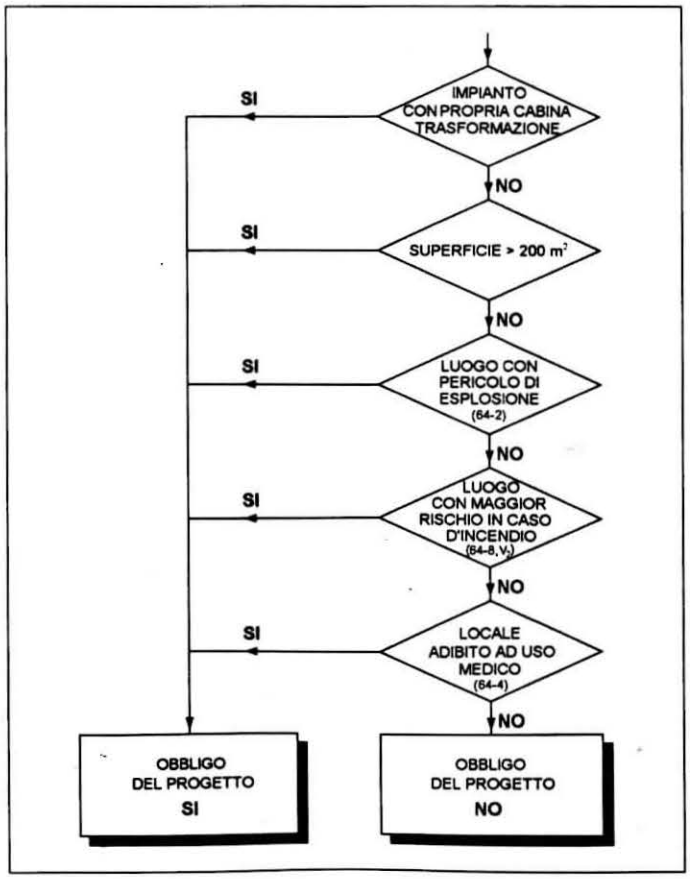
IMPIANTO CON PROPRIA CABINA TRASFORMAZIONE
SUPERFICIE > 200 m²
LUOGO CON PERICOLO DI ESPLOSIONE (64-2)
LUOGO CON MAGGIOR RISCHIO IN CASO D'INCENDIO (64-8, V.)
LOCALE ADIBITO AD USO MEDICO (64-4)
SI
NO
OBBLIGO DEL PROGETTO SI
OBBLIGO DEL PROGETTO NO

Obbligo del progetto per impianti elettrici di unità immobiliare ad uso civile

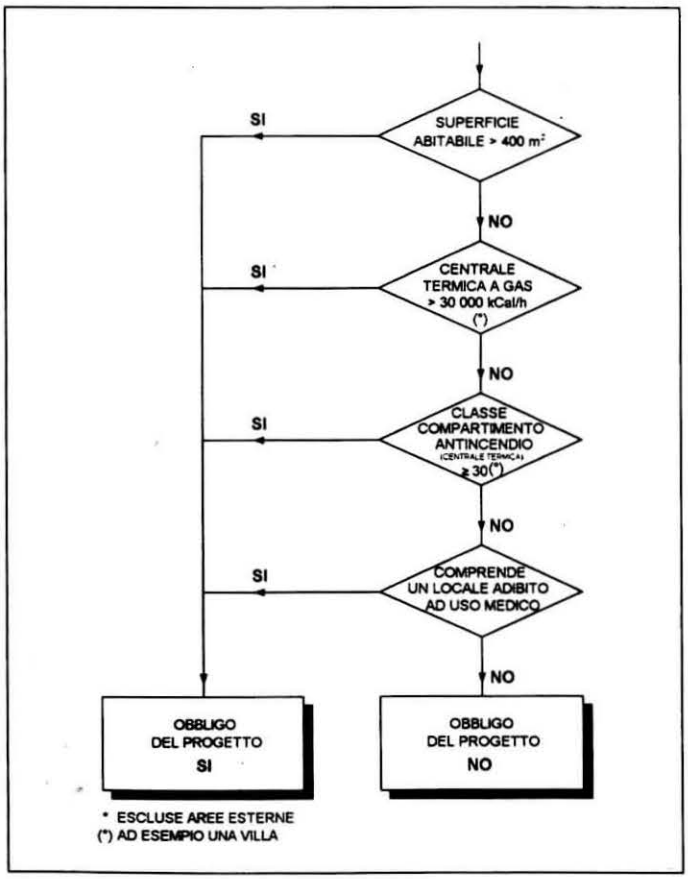
SUPERFICIE ABITABILE > 400 m²
CENTRALE TERMICA A GAS > 30 000 kCal/h (*)
CLASSE COMPARTIMENTO ANTINCENDIO ≥ 30 (*)
COMPRENDE UN LOCALE ADIBITO AD USO MEDICO
SI
NO
OBBLIGO DEL PROGETTO SI
OBBLIGO DEL PROGETTO NO
* ESCLUSE AREE ESTERNE
(*) AD ESEMPIO UNA VILLA

Obbligo del progetto per impianti effettuati con lampade fluorescenti a catodo freddo

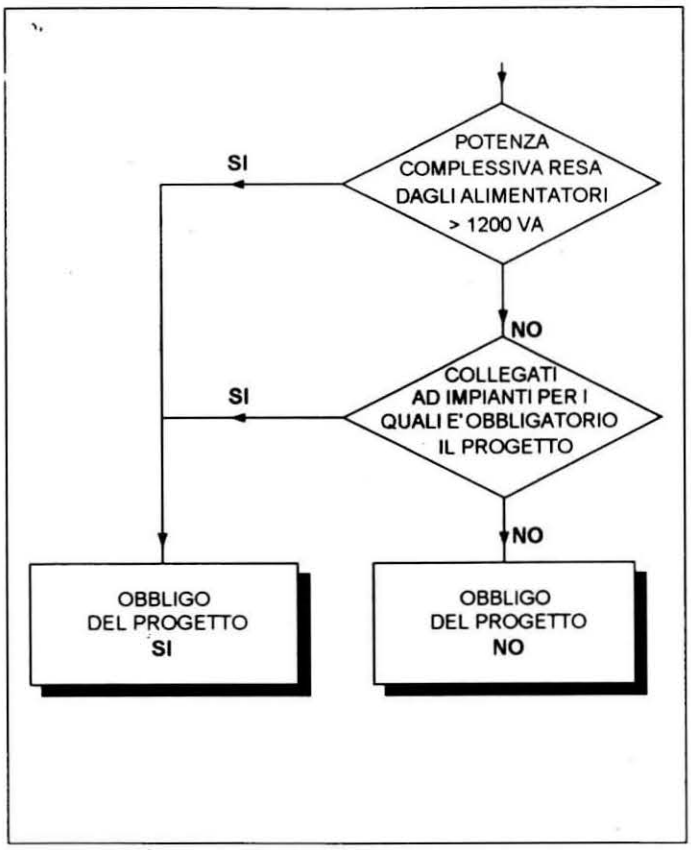

Obbligo del progetto per impianti elettronici in genere (°)

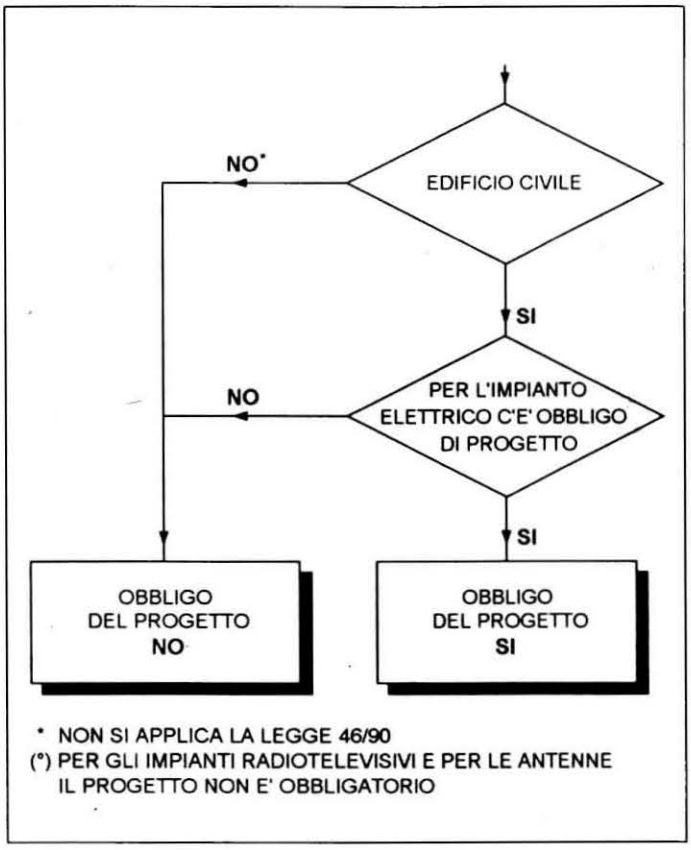
EDIFICIO CIVILE
NO*
SI
PER L'IMPIANTO ELETTRICO C'E' OBBLIGO DI PROGETTO
NO
SI
OBBLIGO DEL PROGETTO NO
OBBLIGO DEL PROGETTO SI
* NON SI APPLICA LA LEGGE 46/90
(°) PER GLI IMPIANTI RADIOTELEVISIVI E PER LE ANTENNE IL PROGETTO NON E' OBBLIGATORIO

Sarebbe opportuno che il Ministero dell'Industria fornisse un'interpretazione della legge.

6.3. Deposito del progetto presso gli uffici comunali

Com'è noto il progetto edilizio deve essere presentato, in base alla legislazione vigente, presso i Comuni contestualmente alla richiesta di concessione edilizia o dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori.
Pertanto, secondo l'interpretazione letterale della legge, il progetto degli impianti, ove previsto, deve essere depositato prima della concessione od autorizzazione edilizia e tale adempimento non può essere rimandato "a prima della presentazione della dichiarazione di inizio dei lavori".
Questa possibilità era stata da taluni ipotizzata in analogia a quanto previsto dal DPR 28 giugno 1977 n. 1052 (regolamento ex legge 373/76) per l'isolamento termico.

Nel caso in cui non sia obbligatoria la presentazione del progetto degli impianti, alcuni Comuni fanno sottoscrivere dal progettista della parte civile o strutturale, prima del rilascio della concessione edilizia, una dichiarazione ove il medesimo attesta che per gli impianti tecnologici, ancorché soggetti alla legge 46/90, non è previsto l'obbligo della progettazione degli stessi ai sensi della legge stessa.
Nell'ipotesi che ciò non corrisponda a verità tale dichiarazione costituisce un falso con le debite conseguenze.

Basandosi sull'interpretazione letterale dell'art. 6, comma 3, lettera b), il progetto degli impianti non è soggetto, ai sensi della legge 46/90, all'approvazione da parte degli uffici comunali; per i medesimi la competenza deve intendersi unicamente come "presa d'atto" dell'esistenza del progetto (che comunque sia degno di questo nome) sottoscritto da un professionista iscritto all'albo.
In caso di procedimento di carattere giudiziario od amministrativo conseguente alle verifiche, o ad altri adem-pimenti connessi all'applicazione del-la legge 46/90, gli uffici comunali do-vranno essere in grado di mettere a disposizione delle autorità preposte la documentazione depositata presso gli uffici stessi.

Il progetto da presentare al Comune, in base al DPR 447/91, art. 4, comma 2, deve "contenere gli schemi dell'impianto ed i disegni planimetrici, nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare ed alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Si considerano redatti secondo la buona tecnica professionale i proggetti elaborati in conformità alle indicazioni delle guide dell'Ente Italiano di Unificazione (UNI) e del CEI."

Il progetto edilizio che si presenta in Comune ha lo scopo di favorire gli elementi utili per il rilascio della concessione edilizia. Si tratta quindi di un progetto architettonico di massima, sul quale non è sempre possibile sviluppare un progetto definitivo dell'impianto elettrico. Tale progetto sarà quindi successivamente integrato e modificato fino a giungere al progetto definitivo, relativo all'impianto così come è stato eseguito, da allegare alla dichiarazione di conformità.
L'impresa installatrice allegherà alle dichiarazioni di conformità, copia del progetto esecutivo delle diverse unità immobiliari, elaborato dal professionista incaricato, con riferimento al progetto presentato al Comune ed alle eventuali varianti in corso d'opera, così come previsto dal comma 3 dell'art. 4 del DP R 447/91.

Art. 7
INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

7.1. Impianti a regola d'arte

Secondo il comma 1 dell'art. 7 della Legge 46/90 le "imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti *a regola d'arte* utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti *a regola d'arte.*
Per quanto riguarda il settore elettrico viene ripetuto ciò che è già reso obbligatorio con la legge 186/1968 e con la legge 791/1977.
Pertanto, l'unico aspetto innovativo introdotto dalla legge 46/90 riguarda gli impianti non elettrici per i quali, in precedenza, non esisteva un disposto legislativo esplicito che imponesse l'obbligo di eseguire gli impianti a regola d'arte e che facesse riferimento alle norme UNI; carenza a cui ha ora rimediato la legge 46/90.

Il testo del comma 2 è il seguente:
"In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti".

Il DPR 447/91 ha poi precisato, all'art. 5 comma 6, che debbono intendersi per interruttori differenziali ad alta sensibilità quelli aventi corrente differenziale nominale non superiore ad 1A, precisando altresì che comunque "gli impianti elettrici devono essere dotati di interruttori differenziali con il livello di sensibilità più idoneo ai fini della sicurezza nell'ambiente da proteggere e tale da consentire un regolare funzionamento degli stessi".

7.2. Adeguamento degli impianti esistenti

Tutti gli impianti già realizzati alla data di entrata in vigore della legge 46/90 (cioè al 13.03.1990) devono essere adeguati entro il 31 dicembre 1994 (termine differito a tale data dall'art. 19 del DL 2.3.1993 n. 48) a quanto previsto dal presente articolo.

Questa disposizione di carattere generale si applica a tutti i tipi di impianto, non solo agli impianti elettrici.
L'adeguamento alle norme e disposizioni legislative vigenti entro il 31 dicembre 1994 andrà quindi effettuato (per i soli edifici civili) anche per:
- gli impianti elettronici e radiotelevisivi in genere:
- le antenne TV centralizzate;
- gli impianti di protezione da scariche atmosferiche.

7.3. Immobili adibiti ad attività produttive

Il comma 7 dell'art. 5 del DPR 447/91 afferma testualmente:
"Con riferimento alle attività produttive, si applica l'elenco delle norme generali di sicurezza riportate nell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989".
Come è noto, la legge 46/90 trova applicazione nelle attività produttive solamente per quanto riguarda gli impianti elettrici (con riferimento al comma 2 dell'art. 1 della legge 46/90). Tutti gli altri tipi di impianto (elettronici, gas, riscaldamento, ecc.) sono soggetti alla legge stessa solamente se installati in edifici adibiti ad uso civile. Pertanto, sotto il profilo strettamente giuridico, il comma 7 dell'art. 5 del DPR 447/91 trova applicazione solamente per quanto riguarda gli impianti elettrici, di cui alla lettera a) del comma 1, art. 1, legge 46/90.
Le norme generali di sicurezza, oltre alla legge 46/90, che si devono applicare per le "attività produttive elencate all'art. 1 del DPCM 31 marzo 1989 sono le seguenti:
a) regio decreto 9 gennaio 1927 n. 147: "regolamento speciale per l'impiego di gas tossici";
b) regio decreto 12 maggio 1927 n. 824: "applicazione del regolamento per l'esecuzione del R.D.L. 9/07/1926 n. 1331, che costituisce l'Associazione Nazionale per il Controllo sulla Combustione";
c) testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265;
d) decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n. 547: "norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro";
e) decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956 n. 303: "norme generali per l'igiene sul lavoro";
f) legge 23 dicembre 1978 n. 833, e successive modifiche, integrazioni e decreti applicativi "istituzione del servizio sanitario locale";
g) decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n. 577: "approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio";
h) legge 7 dicembre 1984 n. 818 "nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4.3.1992 n. 66 e norme integrative dell'ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco".

Il richiamo alle disposizioni di cui sopra va esteso alle successive modifiche ed integrazioni nonché ai decreti applicativi.

E' opportuno precisare che il DPR 447/91, art. 5, comma 7 non può modificare il disposto di cui al comma 2, art. 1 della legge 46/90 diversamente sarebbe illegittimo; pertanto agli impianti elettrici delle attività produttive si applicano le norme generali di sicurezza sopracitate, congiuntamente alla legge 46/90.
Inoltre per tali impianti non esiste un termine per l'adeguamento in quanto già devono essere conformi alle norme ai sensi delle leggi preesistenti.
Sembra logico estendere quanto suddetto per gli immobili adibiti ad attività produttive, citati nel DPR 447/91, agli immobili adibiti al commercio, terziario ed altri usi.

7.4. Edifici civili

L'art. 5, comma 8 del DPR 447/91 al 2° capoverso afferma testualmente:
"Si considerano comunque adeguati gli impianti elettrici preesistenti che presentino i seguenti requisiti:
- sezionamento e protezione contro le sovracorrenti, posti all'origine dell'impianto;
- protezione contro i contatti diretti;
- protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA."

Innanzitutto è bene precisare che le tre misure sono tra loro complementari, nel senso che un impianto si considera adeguato solamente se esistono tutti e tre i requisiti sopraindicati.
Con questa precisazione il DPR 447/91 ha fornito l'interpretazione su cosa debba intendersi per "regola d'arte" per gli impianti preesistenti, ai fini di quanto disposto dall'art. 7, comma 3 della legge 46/90.

Come più volte ribadito la legge 46/90 ha solamente integrato la legislazione preesistente relativa alla sicurezza, quindi sono sempre in vigore, tra gli altri, le seguenti disposizioni legislative:

- legge 186/1968
"Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici";

- DPR 547/55
"Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro";

- DPR 577/82 "Approvazioni del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi"

Pertanto sia per gli edifici civili, sia per gli immobili adibiti ad attività commerciali, al terziario e ad altri usi, qualora esistano attività soggette al DPR 547/55 od al DPR 577/82 e decreti collegati, i relativi impianti elettrici devono essere integralmente conformi alla regola d'arte (per le norme CEI occorre fare riferimento a quelle vigenti all'atto della loro realizzazione).
Per gli edifici e le attività esistenti al 13.03.1990, non soggetti alle disposizioni legislative citate in precedenza ad esempio, le singole unità abitative

anche se in condominio, le piccole attività artigianali e commerciali ove non operano lavoratori subordinati ed assimilati, le piccole aziende agricole non soggette alle norme di prevenzione incendi e senza dipendenti, l'impianto di illuminazione dei condomini e simili, ove non esiste il servizio di portineria, sarà sufficiente la verifica dell'esistenza delle misure minime di sicurezza previste dal DPR 447/91 per l'adeguamento ai sensi della legge 46/90 entro il 31 dicembre 1994.

Tenendo conto delle precisazioni fornite in precedenza si può affermare quanto segue:
per la protezione contro i contatti indiretti è necessario l'impianto di terra, abbinato agli interruttori differenziali posti all'origine dei rispettivi circuiti, per i seguenti servizi:
• impianto di ascensore (ora è in vigore il DM 587/87, prima il DPR 1497/63);
• centrale termica con potenza > 34,8 kW (Circolare MISA n. 68 del 25.11.1969 integrata dalla n. 26 del 27 marzo 1970) e Circolare n. 73 del 29/7/1971;
• autorimesse con più di 9 autoveicoli soggette al C.P.I. (D.M. 1° febbraio 1986);
• servizi condominiali ove è presente il servizio di portierato o comunque ove sussiste un rapporto di lavoro subordinato in cui il condominio è il datore di lavoro;
• parti del condominio adibite ad attività produttive, del terziario, commerciali ecc. ove si applica il DPR 547/55.

In tutti gli altri casi, ad esempio per le singole unità abitative, per ottemperare alle disposizioni dell'art. 7 della legge 46/90, è sufficiente ottemperare alle tre misure di sicurezza citate dall'art. 5, comma 8 del DPR 447/91.

Art. 9 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

9.1. Firma della dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve essere sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice o da un legale rappresentante della stessa. La sola firma del responsabile tecnico preposto dall'imprenditore all'esercizio dell'attività non è sufficiente.
La dichiarazione di conformità che l'impresa installatrice deve rilasciare al termine dei lavori, deve essere conforme al modello pubblicato con il DM 20 febbraio 1992.

9.2. Allegati alla dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve essere completata con i seguenti allegati.

- *Progetti, con variazioni avvenute in corso d'opera* (dove il progetto è obbligatorio)

- *Relazione con tipologie dei materiali utilizzati che a sua volta si suddivide in:*
- relazione tecnica vera e propria
- elencazione dei componenti impiegati con le informazioni necessarie per indicare la loro conformità alla regola d'arte.

- *Schema di impianto realizzato*
Questo elaborato dovrà essere allegato qualora non sia disponibile il progetto esecutivo dell'impianto.
Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente.
In pratica, attraverso un *"rilievo dell'eseguito"* si può tracciare lo schema elettrico unifilare dell'impianto, con l'indicazione delle caratteristiche delle condutture e delle protezioni, e uno schema planimetrico con l'indicazione della localizzazione dei componenti.
Quanto sopra, non solo per fornire una valida documentazione al committente, ma anche, a tutela dell'installatore, poichè gli consente di dimostrare le eventuali manomissioni e varianti apportate all'impianto dopo la consegna al committente.

- *Riferimento a dichiarazione di conformità precedenti o parziali*
I riferimenti di precedenti dichiarazioni di conformità sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione a cui si fa riferimento.
E' il caso di interventi su impianti eseguiti, dopo il 13.03.1990.
Altra ipotesi, oltre a quella indicata nella stessa nota (7) della legenda, può verificarsi quando un impianto complesso è affidato a più di un'impresa; ad esempio, la parte AT/MT è affidata ad un'impresa e la distribuzione in bassa tensione ad un'altra impresa; in questo caso la dichiarazione di conformità di una impresa dovrà contenere i riferimenti dell'altra.

- *Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico - professionali*

Il certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali è rilasciato dalla Commissione Camerale, o della Commissione Provinciale per l'Artigianato e deve essere conforme ai modelli approvati con DM 11.06.1992 pubblicato sulla G.U. n. 142 del 18.06.1992.
Una fotocopia del certificato deve essere allegata alla dichiarazione di conformità.
L'installatore deve essere abilitato, così come risulta dal certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, per il tipo di impianto per il quale rilascia la dichiarazione di conformità.
Questo è uno dei primi controlli effettuati dalla Commissione Camerale a cui pervengono le copie della dichiarazione di conformità ai sensi del 3 comma dell'art. 7 del DPR 447/91.
Gli schemi di flusso allegati espongono le varie fasi esecutive, con le indicazioni degli allegati alla dichiarazione di conformità previsti dai disposti legislativi citati in precedenza, rispettivamente per un impianto con obbligo di progetto e per uno per il quale non è previsto il progetto.

9.3 Dichiarazione di conformità mendace

La dichiarazione di conformità è una scrittura privata che può avere effetti di carattere pubblicistico (es. rilascio del certificato di abitabilità).
Ad esempio:
1) all'atto del rilascio al committente al termine dei lavori è scrittura privata;
2) allorché viene acquisita dal Sindaco ai sensi dell'art. 11 della legge 46/90, per il successivo e conseguente rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità ha effetti di carattere pubblicistico.

Il rilascio di una falsa dichiarazione di conformità configura una violazione del Codice Penale e pertanto può trovare applicazione l'art. 481 "Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità" o quanto meno l'art. 485 "Falsità in scrittura privata"

9.4 Numero di copie della dichiarazione di conformità e loro destinazione

La dichiarazione di conformità va compilata dall'impresa installatrice in quattro copie per le nuove installazioni ed in tre copie per le trasformazioni, ampliamenti e manutenzioni straordinarie.

1° COPIA
Deve essere consegnata al committente ai sensi dell'art. 9 della legge 46/90.
L'utente è tenuto a conservare la dichiarazione di conformità ed a consegnarla all'avente causa in caso di trasferimento dell'immobile a qualsiasi titolo, nonchè deve darne copia alla persona che utilizza i locali (DPR 447/91, art. 9, comma 3)

2° COPIA
Deve essere consegnata al committente che la invierà alla Commissione Provinciale per l'Artigianato od alla Commissione Camerale, competente per il territorio nel quale è ubicato l'impianto (DPR 447/91, art. 7, comma 3).

3° COPIA
(solo per i nuovi impianti)
a) per gli impianti installati in edifici per i quali deve essere ancora rilasciato il

Destinazione delle copie della dichiarazione di conformità

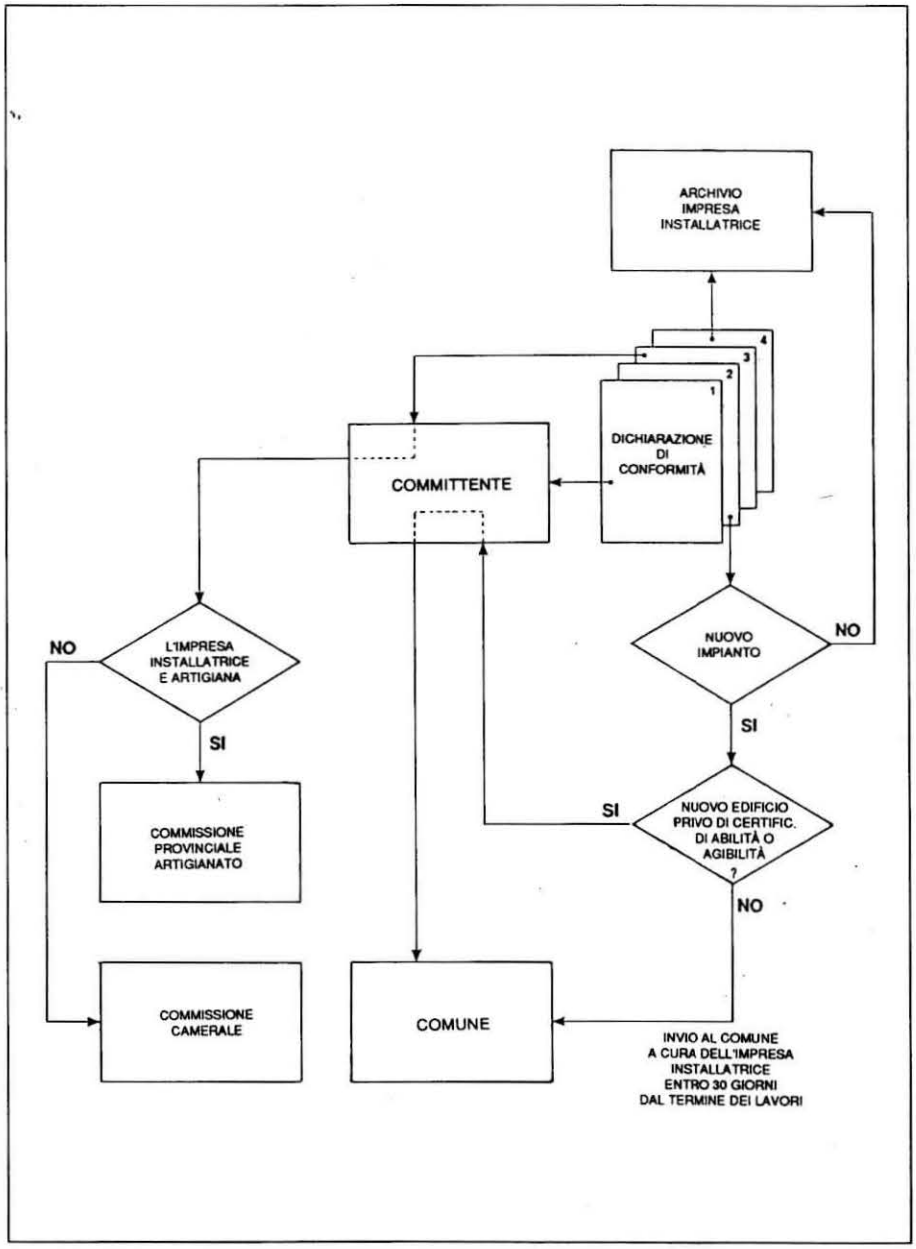

certificato di abitabilità o di agibilità: una copia della dichiarazione di conformità deve essere consegnata al committente affinchè la alleghi alla richiesta del certificato suddetto (legge 46/90, art. 11);
b) per i nuovi impianti installati in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di abitabilità: una copia della dichiarazione di conformità deve essere depositata, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, presso il comune a cura dell'impresa installatrice (legge 46/90, art. 13, comma 2).

4° COPIA
Deve essere conservata dall'impresa installatrice, meglio se controfirmata per ricevuta dal committente su tutte le pagine e disegni allegati.
In questo modo l'installatore si salvaguarda da eventuali e successive manomissioni o modifiche effettuate da terzi dopo la messa in servizio dell'impianto.

9.5 Impianti realizzati dagli uffici tecnici interni delle ditte non installatrici e dagli Enti Pubblici

Anche in questo caso, al termine dei lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti deve essere rilasciata la dichiarazione di conformità.
La dichiarazione di conformità dovrà essere sottoscritta dal titolare, dal legale rappresentante o da un procuratore che disponga della delega specifica e dovrà essere inviata alla Commissione competente presso le C.C.I.A.A.
Nell'ipotesi che ricorrano le condizioni previste dadli art. 11 o 13 della legge, copia della stessa dichiarazione dovrà essere inviata anche in Comune.
Naturalmente la ditta, o l'ente, dovrà avere l'abilitazione ad operare con proprio ufficio tecnico interno come indicato in precedenza.

Art. 10 RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE O DEL PROPRIETARIO

L'art. 10 e il successivo art. 16 (sanzioni) ignorano completamente la figura dell'amministratore del condominio.
Quanto sopra costituisce una carenza non lieve della legge 46/90, che ha sollevato, sin dalla data della sua pubblicazione, molte e motivate perplessità da parte degli operatori del settore considerato che l'amministratore del condominio non si può configurare né come proprietario, né come committente, bensì è identificato come mandatario del condominio, (posizione giuridica ben consolidata dalla giurisprudenza). Quali sono i suoi obblighi ai sensi della legge 46/90 e le sue responsabilità civili e penali in caso di omissione di atti conseguenti al mancato rispetto della legge 46/90?
L'art. 19 del Decreto Legge 2.3.1993 n. 48 ha provveduto a modificare solo in parte tale incongruenza; infatti ha stabilito che il mancato adeguamento degli impianti esistenti (al 13.3.1990) entro il 31 dicembre 1994 comporta l'applicazione, nei confronti (omissis) dell'amministratore del condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto incaricato dalla gestione degli impianti, di una sanzione amministrativa da £. 500.000 a £. 5.000.000.
Questa modifica legislativa si riferisce comunque solamente all'adeguamento degli impianti esistenti al 13.3.1990 ma non ha alcun effetto, per quanto riguarda la figura dell'amministratore del condominio, in merito all'obbligo che deriva dall'art. 10 della legge 46/90. Ci auguriamo che anche questo problema sia oggetto di una interpretazione autentica da parte del Ministero dell'Industria e che comunque, in occasione della revisione della legge 46/90, sia presa nella dovuta considerazione la figura dell'amministratore del condominio, quale soggetto giuridico sottoposto a precise responsabilità per quanto attiene la sicurezza degli impianti delle utenze condominiali.

Il Committente deve:

a) affidare i lavori di cui all'oggetto ad imprese installatrici abilitate (art. 10, comma 1); è opportuno che richieda preliminarmente in visione il certificato di riconoscimento rilasciato all'installatore dalla competente Commissione delle C.C.I.A.A;

b) qualora gli impianti superino i limiti dimensionali di cui all'art. 4 del DPR 447/91 deve affidare i lavori sulla base di progetti redatti da professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze (art. 6 legge 46/90);

c) al termine dei lavori deve farsi rilasciare dall'installatore, la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati (art. 9, legge 46/90);

d) adeguare gli impianti esistenti al 13.3.1990 a quanto previsto dall'art. 7, comma 1 e 2, legge 46/90 (art. 19 D.L. 2.3.1993 n. 48);

e) conservare la dichiarazione di conformità e consegnarla all'avente diritto in caso di trasferimento dell'immobile a qualsiasi titolo, nonchè darne copia alla persona che utilizza i locali (art. 9, comma 3, DPR 447/91);

f) all'atto della costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti soggetti alla legge devono affiggere, ben visibile, un cartello che, oltre a indicare gli estremi della concessione edilizia deve riportare il nome dell'installatore dell'impianto o degli impianti e qualora sia previsto il progetto, il nome del progettista dell'impianto (art. 9, DPR 447/91).

Art. 11
CERTIFICATO DI ABITABILITÀ, E DI AGIBILITÀ

Il certificato di collaudo, richiamato dal disposto legislativo in esame, non è stato introdotto dalla legge 46/90 bensì è previsto in alcuni casi indicati da altre leggi vigenti non modificate dalla legge in oggetto.
Negli altri casi, che costituiscono la generalità delle costruzioni, non è previsto il collaudo degli impianti e tantomeno si può affermare che la legge 46/90 abbia introdotto lo strumento del collaudo per tali impianti.
Ne consegue che al termine dei lavori, l'unico atto dovuto che "certifica" che l'impianto è stato realizzato a regola d'arte è la dichiarazione di conformità, la quale, comunque, deve sempre essere rilasciata al committente da parte dell'installatore che ha realizzato l'impianto, ai sensi dell'art. 9 della legge 46/90.
Il sindaco può rilasciare il certificato di abitabilità o di agibilità solo ed unicamente dopo aver acquisito la copia della dichiarazione di conformità; a questo atto dovuto, la legge 46/90 non consente alternative e pertanto ad esso non si può surrogare con qualche artificio.
Pertanto nel caso in cui il Sindaco o chi per esso, prenda in considerazione degli strumenti alternativi, quali certificazioni di verifica o di collaudo effettuate da professionisti per conto dell'installatore o del committente, in sostituzione della dichiarazione di conformità, che ripetiamo è un atto dovuto a carico dell'installatore in possesso dei requisiti tecnico-professionali, e rilasci il certificato di abitabilità o di agibilità il medesimo compie un atto illegittimo ed è perseguibile penalmente per abuso di potere.
Del resto, per fare un esempio, nei casi in cui le leggi vigenti prevedono l'obbligo del collaudo delle strutture in cemento armato il sindaco, o chi per esso, non ottempera già a tale adempimento preliminare prima del rilascio dell'abitabilità. Quindi non si comprende perchè, dopo ben tre anni dall'entrata in vigore della legge 46/90, si continui ad ignorare l'esistenza dell'obbligo che deriva dal presente articolo, oppure, che si tenti di aggirarlo con dei documenti sostitutivi in violazione alla legge 46/90.
Ricordiamo altresì che, nel caso la dichiarazione di conformità sia rilasciata, ai fini dell'adempimento del presente articolo, da altra impresa installatrice compiacente (magari a pagamento) diversa dal soggetto che ha installato l'impianto, tale atto costituisce un falso in scrittura privata che può avere effetti di carattere pubblicistico, con le conseguenze che ne derivano.

Il diagramma di flusso allegato (all. n. 14) evidenzia gli adempimenti connessi all'obbligo della consegna della dichiarazione di conformità al comune al termine dei lavori di installazione di nuovi impianti.

Art. 12
ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E CANTIERI

Art. 12.1 - Manutenzione ordinaria

Se è vero che il proprietario od il committente non è tenuto ad affidare ad una impresa abilitata ai sensi della legge 46/90 la manutenzione ordinaria degli impianti (esclusi gli impianti di ascensori per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24.10.1992 n. 1455) è altrettanto vero che il proprietario è responsabile della sicurezza degli impianti nei confronti dei soggetti terzi che in qualche modo fruiscono di tali impianti (es. il padre di famiglia verso i familiari, il datore di lavoro nei confronti dei lavoratori subordinati od assimilati, l'amministratore del condominio nei confronti dei fruitori dei servizi condominiali e così via). Pertanto se il committente il proprietario o l'amministratore affidano la manutenzione ordinaria a persone non esperte ed, in conseguenza di tale intervento, l'impianto perde i requisiti di sicurezza ed a causa di ciò si verifica un infortunio, si applicano le disposizioni del Codice Penale previste in caso di "colpa".

12.2 Installazione di apparecchi elettrodomestici

Che cosa significa "installare un apparecchio elettrodomestico"?
Certamente non vuole dire inserire una spina nella presa, operazione che può fare qualsiasi persona sprovveduta, anche perchè, come precisato nel commento all'art. 1, l'impianto elettrico utilizzatore soggetto alla legge 46 90 termina alle prese a spina. Installare un apparecchio elettrodomestico vuole dire intervenire in qualche modo sull'impianto elettrico al fine di alimentare l'apparecchio elettrodomestico.
Ad esempio prolungare una linea con l'aggiunta di prese a spina od aggiungere la messa a terra. Tale l'operazione è soggetta alla legge 46/90 ed impone il rilascio della dichiarazione di conformità al termine dei lavori.

12.3 Impianti di cantiere

La precisazione fornita dall'art. 12 della legge 46/90 in merito agli impianti elettrici di cantiere è quanto mai opportuna ad evitare che fossero esclusi dall'ambito di applicazione della legge, essendo posti all'esterno degli edifici.
Lo stesso art. 12 ha escluso l'obbligatorietà del progetto dell'impianto, vista l'estrema precarietà e la continua mobilità di tali impianti; permane comunque l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità.
Quando l'impresa edile si avvale di proprio personale per l'esecuzione degli impianti elettrici di cantiere deve avere l'abilitazione ad operare con proprio ufficio tecnico interno secondo quanto precedentemente indicato.
Ne consegue altresì che l'impresa che dispone di proprio ufficio tecnico interno deve inviare copia della dichiarazione di conformità, relativa all'installazione dell'impianto elettrico di cantiere, alla Commissione Camerale competente per territorio.

Art. 13
DEPOSITO PRESSO IL COMUNE DEL PROGETTO, DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ O DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO

13.1 Nuovi impianti

"Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2

dell'articolo 1 vengano installati in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di abitabilità, l'impresa installatrice deposita presso il comune, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15"
L'articolo in questione si riferisce ai "nuovi" impianti, ma fa obbligo di depositare, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di "rifacimento dell'impianto". L'appa-rente contraddizione si sana supponendo un completo rifacimento degli impianti elettrici esistenti, sempre che i limiti dimensionali superino quelli dell'art. 4 del DPR 447/91.
In caso contrario, l'impresa installatrice dovrà depositare presso il comune, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, copia della sola dichiarazione di conformità con gli allegati obbligatori.

13.2 Rifacimento parziale

"In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione di cui all'articolo 9 dovrà essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti".

Anche se questo comma è posto sotto il titolo dell'art. 13, si può affermare che lo stesso, così com'è formulato, non ha nulla a che vedere con il comma 1 e con il titolo dello stesso art. 13.
La precisazione, che il progetto (ove previsto) e la dichiarazione di conformità relativi al rifacimento parziale di impianti vanno riferiti alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ha validità generale e non riguarda l'oggetto dell'art. 13 in questione, bensì tutto l'ambito di applicazione della stessa legge 46/90.
È opportuno inoltre precisare che:
1) la dichiarazione di conformità si riferisce sempre ed unicamente ai lavori effettuati e non a tutto l'impianto;
2) se la parte del vecchio impianto, che non è oggetto dell'intervento, compromette la sicurezza della parte nuova, deve essere a sua volta modificata; nel caso il committente non sia d'accordo l'installatore deve rinunciare al lavoro;
3) nel caso di trasformazione od ampliamento parziale di impianti esistenti, onde valutare l'obbligatorietà o meno della progettazione della parte di impianto oggetto del rifacimento, occorre fare riferimento ai limiti dimensionali dell'intero impianto nel suo complesso; qualora questi superano i limiti stabiliti dall'art. 4 del DPR 447/91 scatta l'obbligatorietà della progettazione.

Art. 14
VERIFICHE

Le verifiche previste dall'art. 14 hanno lo scopo di "accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della legge 46/90" .
La verifica è quindi l'insieme delle operazioni tecniche atte ad accertare la rispondenza dell'impianto alla regola dell'arte.
Gli organismi incaricati di tali verifiche sono:
- i comuni,
- le unità sanitarie locali,
- i Vigili del Fuoco
- l'Ispesl.

Tali organismi hanno la facoltà di avvalersi, per l'effettuazione delle verifiche in questione, di liberi professionisti iscritti in appositi uffici.
Diversamente da quando previsto sia dall'art. 14 della legge 46/90, sia dall'art. 9 del DPR 447/91 gli elenchi istituiti con il DM 22/4/1992 comprendono per quanto riguarda i laureati in ingegneria, non solamente i liberi professionisti, ma anche i "funzionari pubblici che possono essere incaricati, secondo le norme vigenti, di effettuare verifiche e collaudi".
Il Ministero dell'Industria, con circolare 3307/c prot. n. 2963342 del 5 marzo 1993 ha fornito le istruzioni alle Camere di Commercio, in merito alla procedura da attuare per la formazione degli elenchi in oggetto ed alla documentazione ritenuta idonea, che deve essere allegata alla domanda di iscrizione negli stessi elenchi.
Le verifiche in questione vanno a sovrapporsi ad altre verifiche originate da altre leggi, ad esempio verifiche degli impianti di terra nelle attività soggette al DPR 547/55. Il che pone qualche problema al verificatore nei confronti della dichiarazione di conformità. Nel diagramma di flusso è riassunto il comportamento in merito dei tecnici della USL di Torino.

Impianti elettrici in attività soggette al DPR 547/55: verifiche dell'USL per lavori eseguiti dopo il 13/3/90

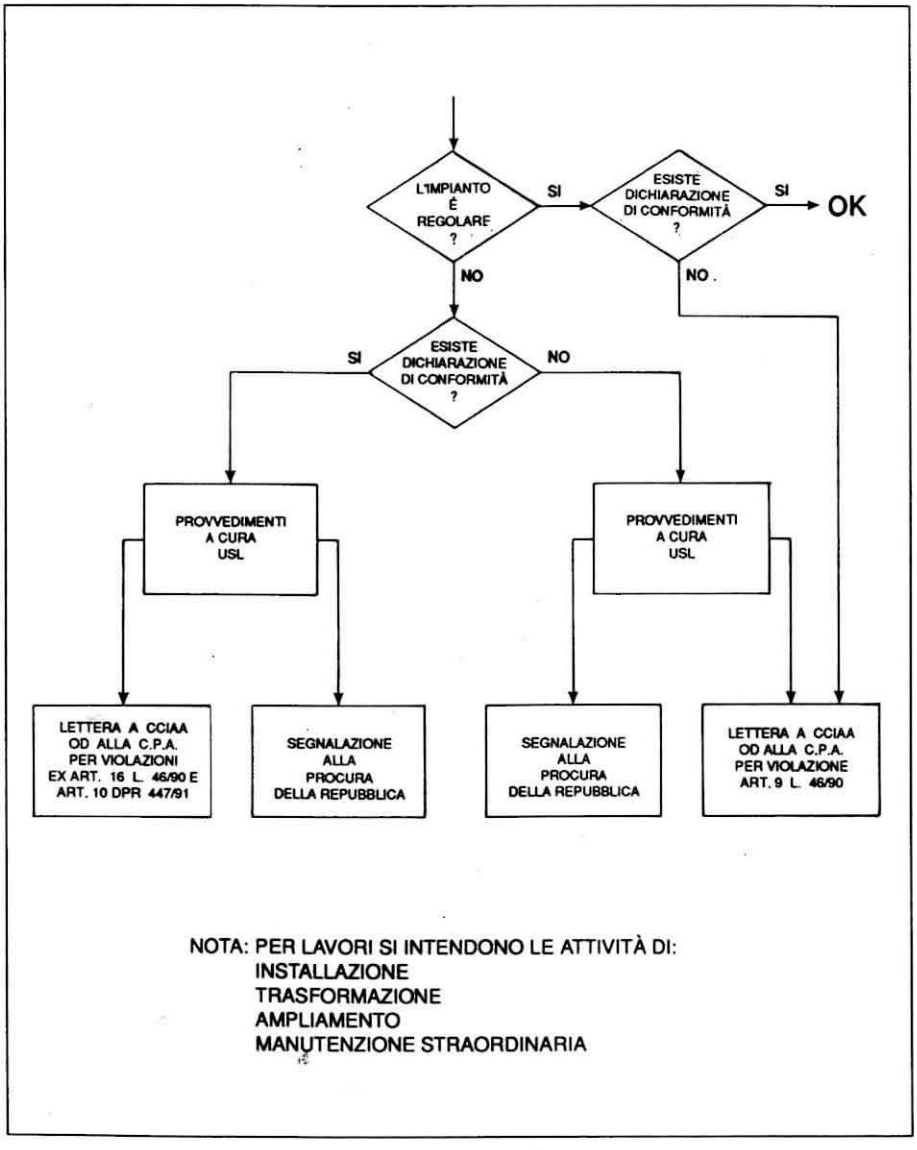
L'IMPIANTO È REGOLARE ?
SI
ESISTE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ?
SI
OK
NO
NO
ESISTE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ?
SI
NO
PROVVEDIMENTI A CURA USL
PROVVEDIMENTI A CURA USL
LETTERA A CCIAA OD ALLA C.P.A. PER VIOLAZIONI EX ART. 16 L. 46/90 E ART. 10 DPR 447/91
SEGNALAZIONE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
SEGNALAZIONE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
LETTERA A CCIAA OD ALLA C.P.A. PER VIOLAZIONE ART. 9 L. 46/90

NOTA: PER LAVORI SI INTENDONO LE ATTIVITÀ DI:
INSTALLAZIONE
TRASFORMAZIONE
AMPLIAMENTO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA